

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 marzo 1992

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENUELA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85931

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1991, n. 6.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1991) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1991, n. 7.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1991, n. 8.

Norme per l'istituzione del Parco naturale del fiume Sile. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1991, n. 9.

Interventi a favore dei minori ciechi, sordi e dei minori figli naturali riconosciuti dalla sola madre Pag. 10

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1991, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10: «Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro». Pag. 11

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1991, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1985, n. 16 in tema: «Organizzazione amministrativa dell'azienda regionale delle foreste, stato giuridico e trattamento economico del personale». Pag. 13

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1991, n. 63.

Aggiornamento dei limiti di spesa di competenza della giunta regionale in materia di concessione di contributi facoltativi e straordinari e di lavori pubblici Pag. 13

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1991, n. 64.

Sottoscrizione di capitale azionario della Società per azioni «Raccordi autostradali Valle d'Aosta». Pag. 14

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1991, n. 65.

Interventi finanziari a favore dei comuni per il ripristino delle pavimentazioni delle strade manomesse nell'ambito del piano di metanizzazione regionale Pag. 14

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1991, n. 66.

Finanziamento dei lavori di ammodernamento e sistemazione della strada dell'Envers Pag. 15

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1991, n. 67.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1991, n. 68.

Modifica del comma 1 dell'art. 10, della legge regionale 8 agosto 1989, n. 61 concernente: «Trasferimenti finanziari della regione ai comuni della Valle d'Aosta e garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro capite, per l'esercizio delle funzioni di loro competenza» Pag. 16

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1991, n. 69.

Modifica della legge regionale 8 agosto 1989, n. 58, concernente piano di politica del lavoro per il triennio 1989-1991.

Pag. 16

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1991, n. 70.

Autorizzazione dell'ulteriore spesa nell'anno 1991 per l'applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, come successivamente modificata, concernente provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine).

Pag. 16

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1991, n. 71.

Rifinanziamento della legge regionale 9 luglio 1990, n. 44: «Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo».

Pag. 17

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 12 novembre 1992, n. 32.

Autorizzazione di maggiori spese per il servizio sanitario provinciale, variazione al bilancio per l'anno 1991 e modifiche alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33.

Pag. 17

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 1992, n. 23.

Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

Pag. 18

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1991, n. 6.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1991).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 8 del 28 gennaio 1991)

(Omissis).

92R0099

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1991, n. 7.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 8 del 28 gennaio 1991)

(Omissis).

92R0100

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1991, n. 8.

Norme per l'istituzione del Parco naturale del fiume Sile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 10 del 1^o febbraio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Istituzione del Parco naturale regionale del fiume Sile

1. Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici e ambientali del territorio del fiume Sile è istituito ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, il Parco naturale regionale del fiume Sile come individuato nell'allegata planimetria in scala 1:25.000.

2. Il Parco comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni: Piombino Dese, Veduggio, Istrana, Morgano, Quinto di Treviso, Treviso, Silea, Casier, Quarto d'Altino, Roncade, Casale sul Sile; situati nelle Province di Treviso, Padova e Venezia.

Art. 2.

Finalità

1. Le finalità del Parco naturale regionale del fiume Sile sono le seguenti:

a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell'acqua;

b) la protezione e la valorizzazione del bacino idrografico nella sua funzione di risorsa idropotabile;

c) la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico, architettonico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà, e il recupero delle parti eventualmente alterate;

d) la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, idrogeologiche, geomorfologiche, vegetazionali e zoologiche;

e) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;

f) la promozione anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, delle attività di manutenzione degli elementi naturali e storici costituenti il Parco, nonché delle attività economiche tradizionali, turistiche e di servizio compatibili con l'esigenza primaria della tutela dell'ambiente naturale e storico;

g) lo sviluppo socio-economico degli aggregati abitativi e delle attività esistenti entro il perimetro del Parco, compatibilmente con le esigenze di tutela, con particolare riferimento alle attività connesse all'agricoltura e piscicoltura, che concorrono a determinare il paesaggio agricolo e fluviale, creando migliori condizioni abitative e di vita per le collettività locali;

h) la promozione e la disciplina delle funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione dei flussi turistici.

TITOLO II

IL PIANO AMBIENTALE
E GLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 3.

Contenuti del piano ambientale

1. Il piano ambientale di cui all'art. 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, è formato al duplice scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione dell'ambiente e di sostenere lo sviluppo economico e sociale.

2. Il piano ambientale determina:

a) le eventuali modifiche al perimetro del Parco;

b) le suddivisioni del Parco in zone diverse, secondo le indicazioni di cui agli articoli 9, 10 e 11; per zone omogenee possono essere redatti specifici piani ambientali anche con articolazioni diverse;

c) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero e miglioramento da operarsi e l'individuazione dei soggetti abilitati a effettuarli ove diversi dall'Ente parco;

d) le aree destinate ad accogliere attrezzature o infrastrutture per un'utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze strettamente connesse alle finalità del Parco;

e) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel Parco, nonché la regolamentazione delle attività di trasformazione consentite;

f) le modalità di cessazione o di riconversione delle attività incompatibili con le finalità del Parco;

g) le attività produttive agricole e silvo-forestali compatibili con le finalità del Parco;

h) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il Parco e le norme per la loro regolamentazione;

i) la distinzione tra i biotopi a seconda che debbano essere lasciati prevalentemente all'evoluzione naturale ovvero che possano essere soggetti a trasformazioni orientate;

l) gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

3. Il piano ambientale determina altresì, in particolare:

a) i perimetri dei centri storici, tenuto conto dei perimetri previsti dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 80, e delle zone archeologiche;

b) gli edifici esistenti e le aree da destinare a sede delle attività dell'Ente parco o ad altri usi pubblici congruenti con le finalità del Parco;

c) le specifiche misure di tutela e di risanamento dei corpi idrici;

d) le norme e i progetti per l'arredo delle aree attrezzate per la sosta e il ristoro;

e) la rete viaria distinguendola in:

1) percorsi pedonali e ciclabili;

2) strade carrabili non asfaltate;

3) strade carrabili che consentono l'accesso ai soli residenti;

4) strade carrabili asfaltate;

5) percorsi dei mezzi pubblici;

f) le aree attrezzate per il gioco, lo sport, la sosta distinguendole in pubbliche e di uso pubblico convenzionato;

g) le reti tecnologiche per raggiungere con approvvigionamento idrico, illuminazione e fognatura, le aree attrezzate e gli insediamenti di cui è prevista la permanenza o l'espansione;

h) i filari di alberi, siepi, cespugli, boschi, macchie arboree di cui è vietato l'abbattimento e quelli la cui sostituzione con specie uguali o diverse è soggetta ad autorizzazione;

i) il censimento di tutti gli edifici di pregio ambientale storico-artistico e relative categorie di intervento, tenuto conto delle deliberazioni già adottate dalle amministrazioni comunali sulla base delle leggi regionali 5 marzo 1985, n. 24 e 27 giugno 1985, n. 61;

l) la suddivisione delle aree agricole in relazione alla qualità e alle caratteristiche dei terreni come previsto dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e dalle «grafie e simbologie regionali unificate»;

m) le zone nelle quali è consentita la navigazione a motore, fissando i limiti in relazione alla potenza dei motori;

n) le modalità per l'esercizio dell'attività di piscicoltura anche mediante apposito regolamento.

4. Ai fini della tutela paesaggistico-ambientale, il piano ambientale enuncia gli indirizzi in ordine alla pianificazione territoriale con riferimento alle parti limitrofe all'area del Parco.

5. In particolare il piano ambientale individua le aree esterne al perimetro del Parco e situate a nord della delimitazione inferiore della fascia delle risorgive da considerare zone di rispetto ai sensi del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 e in conformità con l'art. 20 delle Norme di attuazione del piano regionale di risanamento delle acque approvato con provvedimento del Consiglio regionale in data 1 settembre 1989, n. 962.

Art. 4.

Elaborati del piano ambientale

1. Il piano ambientale è costituito da:

a) analisi volte a individuare e descrivere le precipue caratteristiche idrogeomorfologiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle preesistenze storiche, alle attività e a quant'altro ritenuto necessario per la completa conoscenza dell'area;

b) relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri adottati per la redazione del piano e da adottarsi per la sua attuazione, delle caratteristiche dei territori compresi nell'ambito del Parco, del contenuto delle scelte compiute;

c) una o più rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a 1:10.000, atte a determinare la suddivisione e articolazione del territorio del Parco in aree distinte, nonché l'assetto urbanistico, naturalistico e funzionale;

d) norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni nonché la regolamentazione delle attività consentite e di quelle incompatibili;

e) programma finanziario, di massima e individuazione degli interventi ritenuti prioritari.

Art. 5.

Procedimento di formazione del piano ambientale

1. Il piano ambientale è adottato dall'Ente parco di cui all'art. 15 ed è redatto avvalendosi degli studi e documenti già predisposti dagli enti territoriali interessati.

2. Entro 8 giorni esso è depositato presso la segreteria delle provincie di Padova, Treviso e Venezia e dei comuni di cui al comma 2 dell'art. 1, per la durata di 30 giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prendersene visione e, nei 30 giorni successivi, presentare le proprie osservazioni.

3. I termini di cui al precedente comma, decorrono dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico dell'avvenuto deposito all'albo degli enti di cui al comma 2.

4. Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni il Presidente dell'Ente parco, entro 60 giorni, trasmette alla Regione il piano ambientale adottato, unitamente alle osservazioni pervenute e alle eventuali controdeduzioni.

5. Il piano ambientale, previo parere della Commissione tecnica regionale, integrata ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, è approvato dal Consiglio regionale che può introdurre le modifiche necessarie per la tutela degli interessi ambientali nonché di ogni altro interesse regionale o statale. La delibera di approvazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto e il relativo piano è depositato presso la segreteria delle provincie di Padova, Treviso e Venezia e dei comuni interessati a disposizione del pubblico.

6. Il piano ambientale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione della delibera di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Art. 6.

Efficacia del piano ambientale

1. Il piano ambientale ha valenza paesistica ai sensi dell'art. 124 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e l'efficacia di piano di area regionale; la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l'automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati.

2. Il piano ambientale, relativamente al perimetro del Parco, sostituisce le prescrizioni e i vincoli del Piano territoriale regionale di coordinamento (P.T.R.C.).

3. Il piano ambientale può essere attuato attraverso progetti speciali anche in tempi successivi.

Art. 7.

Varianti al piano ambientale

1. Le varianti al piano ambientale sono soggette alla stessa procedura del piano e hanno la stessa efficacia.

2. Le varianti al piano ambientale devono in ogni caso essere basate su una verifica complessiva dell'attuazione del piano e dell'assetto dell'area del Parco. Esse sono costituite da tutti gli elementi di cui all'art. 4 e contengono in ogni caso un aggiornamento delle analisi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4.

3. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del piano ambientale e non modificano i contenuti di cui al comma 2 dell'art. 3, sono adottate dall'Ente parco e sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale competente.

Art. 8.

Classificazione delle aree protette

1. Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui agli artt. 9, 10 e 11 il territorio del parco è suddiviso nelle seguenti zone:

a) zona di riserva naturale generale;

b) zona agricola;

c) zona di urbanizzazione controllata.

2. Il piano ambientale, in conformità agli indirizzi dei citati artt. 9, 10, 11 e tenendo conto dei perimetri rappresentati nella planimetria allegata procede alla classificazione definitiva del territorio del Parco.

Art. 9.

Zone di riserva naturale generale

1. Le riserve naturali sono zone del territorio del Parco che rappresentano particolare interesse naturalistico e paesaggistico connesso con l'ambiente fluviale.

2. In tali zone l'esigenza della protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza.

3. Nelle zone a riserva naturale generale il piano ambientale determina gli interventi necessari per la protezione dell'ambiente e per la ricomposizione di equilibri naturali propri dell'ambiente.

4. Le opere relative alla tutela idrogeologica sono effettuate secondo i criteri di bio-ingegneria-idraulico-forestale o comunque adottando soluzioni tecniche tali da limitare al massimo le modifiche ai sistemi ambientali, paesaggistici ed ecologici presenti.

5. Nelle zone a riserva naturale generale il piano ambientale individua:

a) zone di riserva naturale integrale che hanno la finalità di proteggere e conservare in modo assoluto l'assetto naturalistico dell'ambiente lasciando libero corso all'evoluzione spontanea della natura;

b) zone di riserva naturale orientata che hanno la finalità di orientare scientificamente l'evoluzione della natura;

c) zone di riserva naturale di ripristino forestale destinate alla forestazione naturalistica.

6. Nelle zone di riserva naturale integrale sono incluse le parti del territorio di particolare interesse naturalistico e scientifico per la presenza di manifestazioni vegetali, zoologiche, geomorfologiche e idrogeologiche. Nelle zone di riserva integrale non sono ammesse utilizzazioni che non siano rivolte allo scopo della conservazione dell'ambiente naturale della zona stessa. Il pubblico è ammesso unicamente lungo gli itinerari all'uopo indicati e sistemati, con uso regolamentato.

7. Lo studio di queste zone dovrà fornire anche particolari indicazioni per le aree nelle immediate vicinanze, al fine di non compromettere la stabilità dei sistemi ambientali ivi protetti.

8. Le zone di riserva naturale orientata comprendono aree con vegetazione naturale da conservare o in stato di degrado ma con possibilità di evoluzione verso un equilibrio ottimale fra vegetazione e condizioni ambientali.

9. L'accesso al pubblico è consentito anche con l'uso di biciclette lungo le strade, i sentieri battuti e le aree pubbliche appositamente riservate. L'accesso motorizzato è vietato, salvo per le necessità dei residenti della zona per la coltivazione agricola e forestale dei terreni, per la conduzione degli impianti pubblici e delle attività produttive già esistenti nell'area. Particolare cura dovrà essere posta nello stabilire le norme cui dovranno sottostare le attività produttive presenti sia all'interno che nelle immediate vicinanze dell'area.

10. Le zone di riserva naturale di ripristino forestale sono destinate alla forestazione naturalistica, attraverso l'utilizzo di opportune tecniche di impianto e di coltura mediante operazioni di rimboschimento del paesaggio fluviale.

11. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge nelle zone di riserva naturale non sono consentiti:

a) l'apertura di nuove strade a eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale e rurale;

b) l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali a eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, previa autorizzazione delle autorità competenti;

c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;

d) i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di alterare l'ambiente;

e) l'apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive da oltre un anno;

f) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;

g) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche, paleontologiche mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi all'attività agricola e pastorale nonché per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con l'Ente parco;

h) l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile;

i) gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentita la potatura delle siepi; sono altresì consentiti, previo parere delle autorità competenti, lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante;

l) l'abbandono dei rifiuti e la realizzazione di discariche;

m) le recinzioni, ove non strettamente pertinenti alle abitazioni; in tal caso dovranno essere realizzate prevalentemente con siepi o materiali naturali;

n) la costruzione di nuovi edifici.

12. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni:

a) tra gli interventi di cui alle lettere d), f), g) del comma 11 sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole e pastorali in atto in quanto compatibili con l'ecosistema protetto;

b) le opere relative alla realizzazione o al ripristino dei muri di contenimento e dei terrazzamenti debbono essere eseguite con materiali naturali;

c) per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione, nonché il cambiamento di destinazione d'uso limitatamente all'uso agrituristico, con esclusione dell'ampliamento di volume;

d) è consentito l'ampliamento degli annessi rustici per una superficie massima di 100 mq;

e) è possibile realizzare opere relative alla distribuzione dell'energia elettrica, alla rete telefonica, agli acquedotti, agli impianti tecnologici a servizio degli edifici esistenti all'interno dell'area ed eventuali opere per la protezione civile;

f) è consentita l'apertura di piste e sentieri onde permettere attività di educazione naturalistica, di protezione civile, antincendio, di sorveglianza o che risultino strettamente necessarie per lo svolgimento degli interventi consentiti in regime di salvaguardia.

Art. 10.

Zone agricole

1. Le zone agricole sono caratterizzate dall'esercizio di attività agricole, di pascolo e zootecnia, ove sono agevolate le colture che combinino l'incremento della redditività con le caratteristiche naturalistiche e ambientali delle singole aree.

2. Il piano ambientale determina i provvedimenti da attuare al fine di promuovere la specializzazione verso forme colturali e assetti produttivi capaci di utilizzare nel modo più pieno le potenzialità caratteristiche dell'ambiente, nonché la disciplina e le condizioni cui è sottoposta l'attività di produzione agricola.

3. Nelle aree di cui al presente articolo sono consentite solo le costruzioni direttamente connesse e funzionali alle attività in esse ammesse. Ove il recupero delle costruzioni esistenti sia documentatamente insufficiente al soddisfacimento dei fabbisogni, il piano ambientale determina i siti, la quantità e le tipologie delle nuove costruzioni consentite.

4. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle zone di cui al presente articolo non sono consentiti:

a) l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, a eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento previa autorizzazione delle autorità competenti;

b) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;

c) l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse;

d) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;

e) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea, e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi all'attività agricola e pastorale nonché per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con l'Ente parco;

f) l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile;

g) l'abbandono dei rifiuti e la realizzazione di discariche;

h) gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentita la potatura delle siepi; sono consentiti, previo parere delle autorità competenti, lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante;

i) l'apertura di nuove strade, a eccezione di quelle al servizio dell'attività agricola;

l) i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di alterare l'ambiente.

5. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni:

a) tra gli interventi di cui alle lettere d) ed e) del comma 4 sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole e pastorali in atto;

b) sono consentiti gli interventi edilizi previsti per la sottozona E2 di cui all'art. 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, fatte salve le prescrizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici;

c) sono consentiti l'ampliamento o la costruzione di annessi rustici nel rispetto del rapporto di copertura del 2% della superficie del fondo e comunque per una nuova superficie non superiore a 300 mq;

d) sono consentite nuove recinzioni delle proprietà prevalentemente con siepi o materiali naturali, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti e agli usi agricoli e zootecnici;

e) sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo e delle specie arboree autoctone;

f) è consentita l'apertura di piste e sentieri onde permettere attività di educazione naturalistica, di protezione civile, antincendio, di sorveglianza o che risultino strettamente necessarie per lo svolgimento degli interventi consentiti in regime di salvaguardia.

6. All'interno delle zone agricole il piano ambientale individua le zone agro-silvo-pastorali.

7. Le zone agro-silvo-pastorali sono caratterizzate dalla rilevante presenza di valori naturalistici e ambientali connessi all'assetto poderalo e alle forme produttive tradizionali.

8. In tali zone il piano ambientale consente la conservazione o il ripristino delle colture qualificanti, compatibilmente con la conservazione degli alvei antichi dei corsi d'acqua e delle sorgenti, nonché col ripristino dei tradizionali sistemi di alberature o di siepi.

9. All'interno di tali zone il piano ambientale indica gli interventi atti ad agevolare la conservazione o il ripristino delle forme culturali più consoni alle caratteristiche naturalistiche e ambientali delle singole zone; inoltre per gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo prevede una destinazione d'uso compatibile con le caratteristiche originarie dell'edificio e col mantenimento dei suoi materiali costruttivi.

Art. 11.

Zone di urbanizzazione controllata

1. All'interno delle zone di cui agli artt. 9 e 10 sono zone di urbanizzazione controllata le aree edificate o solo urbanizzate o urbanizzabili, già previste dagli strumenti urbanistici vigenti, nelle quali le originarie caratteristiche naturali o ambientali sono state profondamente o irreversibilmente trasformate, ma che fanno parte integrante del sistema naturalistico e ambientale del Parco o perché costitutive dell'ecosistema originario o perché funzionalmente necessarie per la gestione e fruizione.

2. All'interno di tali zone si applica la normativa dello strumento urbanistico comunale.

3. Il piano ambientale può dettare norme in relazione alle singole zone, alla loro collocazione e alle caratteristiche ambientali e individua inoltre le aree, preferibilmente marginali e periferiche al territorio del Parco, nelle quali ospitare strutture ricettive, campeggi, parcheggi e centri di informazione.

4. Fino all'adozione del piano ambientale si applicano le norme degli strumenti urbanistici vigenti o le norme in regime di salvaguardia di strumenti urbanistici adottati.

5. Fino all'adozione del piano ambientale sono consentiti l'adozione e l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti, a eccezione di quelle che prevedono l'espansione delle zone residenziali e produttive.

Art. 12.

Prescrizioni per la tutela delle risorse idropotabili nella zona di protezione

1. In osservanza di quanto disposto dal d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle parti del territorio dei Comuni di Veduggio, Istrana, Morgano e Quinto di Treviso, esterne alla perimetrazione del Parco e comprese nella fascia a nord di tale perimetro e delimitate dalla strada congiungente i nuclei di Albaredo, Cavasagra, Ospedaletto e Mozzati, non sono consentiti:

a) l'accumulo di concimi organici, salvo i letamai e le concimaie costruite nel rispetto delle norme vigenti in materia;

b) l'apertura di cave;

c) le discariche di qualsiasi tipo;

d) lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, reflui, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;

e) i centri di raccolta e di rottamazione.

Art. 13.

Prescrizioni per la tutela e controllo della fauna

1. L'esercizio della pesca è regolamentato dalla legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 e fino all'entrata in vigore del piano ambientale l'asta fluviale del Sile compresa nell'area del Parco resta suddivisa secondo quanto stabilito dai decreti delle Province di Padova, Treviso e Venezia per il territorio di loro competenza.

2. Il piano ambientale dopo approfondite indagini ittico-faunistiche potrà modificare perimetri e regolamenti delle aree, in funzione degli obiettivi di ripopolamento delle specie animali individuando anche per la pesca aree destinate a ripopolamento con divieto assoluto dell'esercizio della pesca, riservando altresì parte consistente delle rimanenti aree alla pesca libera.

3. All'interno del Parco è vietata ogni forma di caccia.

4. Qualora all'interno del Parco si verificassero eccessive concentrazioni di fauna selvatica, documentate da appositi censimenti e tali da determinare grave pregiudizio alle prevalenti esigenze di conservazione naturalistica, al patrimonio faunistico nel suo complesso e all'equilibrio fra le sue componenti, alle colture agricole e alla piscicoltura, l'Ente parco su conforme parere del Comitato tecnico-scientifico, cura gli interventi necessari al ripristino dell'equilibrio naturalistico mediante cattura con mezzi selettivi.

5. Gli animali selvatici catturati sono utilizzati dalla provincia competente per territorio ai fini del ripopolamento, con preferenza per le aree limitrofe al perimetro del Parco.

Art. 14.

Programmi biennali per l'attuazione e la valorizzazione del Parco

1. Nell'ambito delle previsioni del piano ambientale il Consiglio dell'Ente parco delibera programmi biennali di interventi e di opere per l'attuazione e la valorizzazione del Parco.

2. I programmi prevedono in particolare:

a) gli interventi di conservazione, riqualificazione, recupero e miglioramento da operarsi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale, nonché l'individuazione dei soggetti abilitati a effettuarli, ove diversi dall'Ente parco;

b) gli interventi nei settori dell'agricoltura e della piscicoltura della difesa dei boschi dagli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, della tutela dell'equilibrio e ripopolamento faunistico e dell'agriturismo;

c) gli interventi di carattere culturale e educativo, ricreativo e turistico per lo sviluppo dell'utilizzo sociale del Parco;

d) le previsioni di spesa per l'attuazione del programma e le priorità degli interventi.

3. La realizzazione delle singole opere di attuazione degli interventi previsti dai programmi è approvata dal Comitato esecutivo previo parere del Comitato tecnico-scientifico. L'approvazione delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità e urgenza delle stesse.

4. Per quanto riguarda specificatamente il settore dell'agricoltura, nei programmi biennali possono essere previste apposite convenzioni, anche onerose, con gli operatori interessati per introdurre pratiche agricole compatibili con l'ambiente attraverso:

a) la riduzione dell'impiego di pesticidi, diserbanti e fertilizzanti chimici;

b) l'applicazione di pratiche culturali tradizionali o comunque ecocompatibili;

c) l'uso di pratiche culturali meno intensive ivi compresi gli interventi di recupero forestale;

d) la sospensione dell'attività agricola per alcuni periodi dell'anno o per parti della superficie agraria;

e) la formazione di corridoi ecologici nelle zone agricole attraverso una striscia di terreno di 10 metri lungo i corsi d'acqua, su entrambe le sponde e gli stagni per proteggere non solo l'habitat ma anche l'acqua come risorsa.

TITOLO III

ENTE E STRUMENTI DI GESTIONE

Art. 15.

Ente di gestione

1. La gestione del Parco è affidata a un Ente istituito con la presente legge e denominato «Ente parco».

Art. 16.

Regolamento dell'Ente parco

1. Il regolamento dell'Ente parco contiene:

a) la disciplina delle attività dell'Ente in conformità alle disposizioni della presente legge e alle finalità del Parco;

b) la disciplina del funzionamento e dei compiti degli organi dell'Ente e la previsione delle cause di cessazione dall'ufficio dei membri che li compongono;

c) la regolamentazione di ogni altro aspetto relativo al funzionamento dell'Ente e delle relative strutture che non siano già espressamente disciplinate dalla presente legge.

Art. 17.

Funzioni e organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente parco:

a) il Consiglio;

b) il Comitato esecutivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Nell'area del Parco, l'Ente parco esercita le funzioni amministrative in materia di tutela della flora e della fauna inferiore di cui alla legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modifiche e integrazioni, attualmente esercitate dal Servizio forestale regionale territorialmente competente.

3. L'esercizio delle funzioni previste dal comma 2, ha inizio decorso 90 giorni dalla costituzione degli organi. L'avvenuta costituzione degli organi è comunicata dal Presidente dell'Ente parco al Presidente della Giunta regionale il quale, entro il termine di 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, né da notizia mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Analoga comunicazione è effettuata dal Presidente dell'Ente parco ai sindaci dei comuni di cui all'art. 1. I procedimenti già avviati e non ancora conclusi sono definiti presso gli organi e gli enti originariamente competenti.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge, il funzionamento e i compiti degli organi del Parco sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 16.

Art. 18.

Consiglio

1. Il Consiglio dell'Ente parco è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

a) da tre rappresentanti per ogni comune di cui all'art. 1, designati da ciascun consiglio comunale, con voto limitato a 2/3, garantendo la presenza delle minoranze;

b) da cinque rappresentanti designati dalla Provincia di Treviso con voto limitato a 2/3, garantendo la presenza delle minoranze;

c) da un rappresentante designato dalla Provincia di Padova;

d) da un rappresentante designato dalla Provincia di Venezia.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale invita i Comuni e le Province interessati a provvedere entro il 30 settembre 1991 alle designazioni di competenza. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Consiglio dell'Ente parco sulla base delle designazioni pervenute, purché siano stati designati almeno i 2/3 dei componenti.

3. La durata del Consiglio è stabilita in cinque anni. Alla loro decadenza i rappresentanti comunali e provinciali sono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati nominati e restano in carica sino alla nomina dei successori. I consiglieri nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del Consiglio dell'Ente parco.

4. Il Direttore del Parco partecipa alle sedute con voto consultivo.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente parco con qualifica non inferiore a funzionario, indicato dal Presidente.

6. Ai membri del Consiglio competono una indennità di presenza di importo pari al 50% dell'indennità stabilita dall'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'art. 5 della medesima legge.

7. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri nominati; le deliberazioni sono adottate dalla maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti, palesemente espressi, prevale il voto del Presidente.

8. La prima riunione del Consiglio è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età.

9. Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:

- a) elegge il Presidente, il Vicepresidente e il Comitato esecutivo;
- b) nomina il Direttore del Parco e i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
- c) adotta entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il piano ambientale;
- d) nomina su proposta del Comitato esecutivo, i redattori del piano ambientale e delle relative varianti;
- e) adotta le varianti al piano ambientale;
- f) delibera i programmi di cui all'art. 14;
- g) delibera sul regolamento dell'Ente di cui all'art. 16;
- h) controdeduce alle osservazioni relative al piano ambientale adottato;
- i) delibera i bilanci preventivi e consuntivi afferenti alla gestione del Parco;
- l) delibera la pianta organica;
- m) delibera l'attivazione delle strutture tecniche e operative;
- n) delibera la partecipazione in società e organismi.

Art. 19.

Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo è eletto dal Consiglio nel proprio seno.
2. Esso è composto, oltre che dal Presidente, dal Vicepresidente e da cinque membri di cui almeno uno tra i componenti designati dalle Province.
3. Il Direttore del parco partecipa alle sedute del Comitato esecutivo con voto consultivo.
4. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario del Consiglio di cui al comma 5 dell'art. 18.
5. Ai membri del comitato esecutivo competono una indennità di carica mensile di importo pari al 30% dell'indennità di carica stabilita nella tabella A) allegata alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'art. 5 della medesima legge.
6. Il Comitato esecutivo:
 - a) predispose il programma di attuazione di cui all'art. 14;
 - b) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal programma di attuazione di cui all'art. 14;
 - c) emana gli atti che costituiscono esercizio delle funzioni amministrative demandate all'Ente parco ai sensi dell'art. 17;
 - d) dispone la cattura e l'eventuale abbattimento di animali nel caso di fenomeni degenerativi;
 - e) propone alla Giunta regionale interventi rivolti alla realizzazione di opere e all'acquisto di mezzi necessari per la prevenzione e l'estinzione degli incendi;
 - f) attua la gestione dei terreni di proprietà della Regione nell'ambito del territorio del parco;
 - g) delibera in ordine all'acquisizione di beni immobili e in ordine a ogni altra attività patrimoniale necessari alla gestione del parco;
 - h) delibera in ordine alle convenzioni e ai contratti salvo quanto previsto dalla lettera n) del comma 9 dell'art. 18;
 - i) assume ogni altro provvedimento che rientri nelle finalità della presente legge e che non sia di competenza di altri organi dell'Ente.

Art. 20.

Presidente dell'Ente parco

1. Il Presidente dell'Ente parco è eletto dal Consiglio nel proprio seno a maggioranza assoluta dei presenti. Qualora non sia raggiunta la maggioranza richiesta nella prima votazione si procede successivamente a una votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato più voti, risultando eletto il candidato con il maggior numero di voti.
2. Il Presidente rappresenta l'Ente parco, convoca e presiede il Consiglio, il Comitato esecutivo e il Comitato tecnico-scientifico; vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati.

3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza il Presidente è autorizzato a compiere gli atti e ad adottare i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo che si rendono indispensabili per la tutela degli interessi dell'Ente, dandone immediata notizia alla Giunta regionale. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e dovranno essere sottoposti a ratifica del Comitato esecutivo nella prima seduta e comunque non oltre 20 giorni dalla loro adozione.

4. Il Presidente inoltre:

- a) rilascia l'autorizzazione per la raccolta della flora, di minerali e di fossili a scopi scientifici e didattici;
- b) autorizza le attività di ricerca scientifica.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

6. Al Presidente dell'Ente parco competono un'indennità di carica mensile di importo pari al 60% dell'indennità di carica stabilita nella tabella A) allegata alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'art. 5 della medesima legge.

Art. 21.

Comitato tecnico-scientifico

1. L'Ente parco, per le finalità di cui alla presente legge, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive.
2. Il Comitato esprime parere obbligatorio sul piano ambientale, sui regolamenti, sui bilanci; può essere altresì sentito, su richiesta degli organi preposti alla gestione del Parco, riguardo a ogni altra questione di particolare rilevanza.
3. Il Comitato tecnico scientifico è nominato entro 3 mesi dalla nomina del Consiglio dell'Ente parco e dura in carica 5 anni.
4. Esso è composto da:
 - a) sette esperti nelle seguenti discipline: geografia, geologia idrologia, botanica, zoologia, scienze forestali e agrarie, progettazione ambientale; di tali esperti due sono nominati su teme proposte dalle principali associazioni protezionistiche operanti nell'area del Parco e due sono nominati su teme proposte dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - b) tre esperti designati dalla Giunta regionale tra i funzionari regionali competenti per materia;
 - c) il Soprintendente ai Beni archeologici del Veneto;
 - d) il Direttore del Parco.
5. Presidente del Comitato tecnico-scientifico è il Presidente dell'Ente parco o un suo delegato.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente parco.
7. Ai membri del Comitato tecnico-scientifico competono le indennità e il rimborso delle spese nella misura stabilita dalla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 22:

Consulta per il Parco

1. La Consulta per il Parco è la struttura idonea a promuovere la partecipazione degli organismi interessati in vista della formazione del piano ambientale e dei programmi di attività dell'Ente parco.
2. Gli organismi partecipanti alla Consulta sono individuati dal Consiglio fra le Organizzazioni professionali agricole e le associazioni protezionistiche, ecologico-naturalistiche, del tempo libero e sportive, maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché fra le istituzioni e gli organismi scientifici interessati all'area del Parco.
3. I componenti della Consulta sono designati in numero di almeno uno per associazione o organizzazione, dalle singole associazioni o organizzazioni.
4. Essa è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente dell'Ente parco ed è dallo stesso presieduta.

Art. 23.

Personale

1. L'Ente parco si avvale, per le proprie funzioni, di personale assunto dallo stesso, alle proprie dipendenze, sulla base della pianta organica dell'Ente e a suo totale carico.

2. Nella prima fase di attività del Parco e fino a un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in assenza di personale proprio ovvero comandato, l'Ente parco può avvalersi degli uffici di altri Enti territoriali, previo accordo con gli Enti in questione.

3. Per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di miglioramento boschivo l'Ente si avvale delle strutture tecniche dell'Azienda regionale foreste e delle strutture tecniche regionali previa stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 26 della legge 16 agosto 1984, n. 40.

4. L'Ente parco può inoltre stipulare convenzioni con associazioni protezionistiche o culturali e cooperative di servizi per lo svolgimento di attività di guida ecologica e altre attività di servizio al Parco.

Art. 24.

Direttore del Parco

1. Il Direttore del Parco è scelto tra persone di provata qualificazione tecnico-scientifica ed esperienza professionale nel settore della tutela e della valorizzazione dell'ambiente e del territorio.

2. Della decisione di nominare il Direttore del Parco è data ampia pubblicità nelle forme e nei modi a ciò idonei.

3. Il Direttore del Parco:

a) sovrintende alla elaborazione del piano ambientale, delle sue varianti e cura la concreta attuazione delle prescrizioni e previsioni contenute nel piano ambientale;

b) sovrintende all'organizzazione e all'utilizzazione del personale addetto all'attività di gestione del Parco;

c) provvede a far conoscere i vincoli e i divieti, le prescrizioni e le disposizioni di legge e regolamentari.

Art. 25.

Vigilanza

1. L'Ente vigila con il proprio personale all'uopo incaricato sull'applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione conseguente; adotta e fa eseguire i provvedimenti relativi a eventuali infrazioni. Nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni conferite, i dipendenti dell'Ente parco, cui sono affidati i compiti di vigilanza, accertamento e contestazione, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell'art. 57 del Codice di procedura penale.

2. Per l'adempimento dei compiti di vigilanza può essere anche utilizzato, mediante accordi, personale dei comuni e delle province interessate al territorio del Parco, nonché delle strutture tecniche regionali. Può inoltre essere utilizzato, mediante apposite convenzioni, personale indicato da enti e associazioni con fine istituzionale di protezione della natura, avente i necessari requisiti.

3. Il personale di vigilanza provvede all'accertamento, alla contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi processi verbali e il rapporto ai sensi degli articoli da 13 a 17 della legge 27 novembre 1981, n. 689.

4. Nei casi in cui l'infrazione ha provocato un danno o un'alterazione ambientale, l'obbligo di rapporto sussiste anche se sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.

5. Qualora il personale preposto alla vigilanza constati la violazione di prescrizioni di competenza di altre autorità amministrative, provvede a informare tempestivamente l'autorità competente.

6. Il Direttore del Parco redige annualmente un rapporto sulle infrazioni rilevate.

Art. 26.

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del piano ambientale, dei regolamenti del Parco, nonché delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino; nei seguenti casi, le sanzioni amministrative pecuniarie sono così determinate:

a) da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 per l'uccisione di capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali e regionali;

b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l'estirpazione o per l'abbattimento di ogni specie forestale soggetta a protezione in base a leggi regionali o statali;

c) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per la realizzazione di ogni opera o intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti e i movimenti di terra, l'apertura di cave o di discariche di rifiuti nonché per la realizzazione di attività edilizie e impiantistiche, ivi compresa l'apertura di strade, in difformità dalle norme di salvaguardia dal Piano ambientale e dai regolamenti;

d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la circolazione con mezzi motorizzati in percorsi fuori strada o comunque in zone precluse alla circolazione di tali mezzi. In caso di reiterazione dell'infrazione è comminata la confisca del mezzo servito per commettere l'infrazione.

2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti all'Ente parco.

3. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1, è comminata la confisca dei vegetali e degli altri beni rimossi o asportati, degli animali catturati o uccisi, dei macchinari e degli attrezzi che sono serviti a commettere la violazione.

4. Le sanzioni sono comminate dal Presidente dell'Ente parco con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 27.

Controllo sugli atti

1. Sono sottoposti ad approvazione della Giunta regionale:

a) il bilancio preventivo e le relative variazioni;

b) il conto consuntivo;

c) il regolamento del Parco;

d) le spese che impegnano il bilancio dell'Ente parco per più annualità;

e) la pianta organica del personale;

f) i programmi di cui all'art. 14;

g) la partecipazione in società.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono inviati alla Giunta regionale entro 10 giorni dalla loro adozione.

3. Le deliberazioni del Consiglio diverse da quelle di cui al comma 1 e le deliberazioni del Comitato esecutivo sono inviate entro cinque giorni lavorativi dalla loro adozione alla Giunta regionale e diventano esecutive se la stessa ne abbia comunicato la presa d'atto o se, nel termine di 20 giorni dal ricevimento, non chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio o non ne pronunci l'annullamento.

4. Le deliberazioni del Consiglio concernenti la nomina dei componenti il Comitato esecutivo sono comunicate al Consiglio regionale.

Art. 28.

Controlli

1. Per il caso di omessa o ritardata adozione di un atto dovuto da parte degli organi dell'Ente parco, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede alla nomina di un Commissario *ad acta*.

Art. 29.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti in possesso di comprovata esperienza amministrativo-contabile nominati dal Consiglio regionale.

2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica cinque anni.

3. Il Presidente è eletto tra i membri effettivi.

4. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti compete un'indennità di carica annua lorda pari all'importo massimo stabilito all'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni; agli altri componenti compete un'indennità di carica annua lorda pari al 50% di quella spettante al Presidente del Collegio stesso. Al Presidente e ai componenti il Collegio compete il rimborso delle spese di viaggio come stabilito dall'art. 5 della medesima legge.

5. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente parco, redige la relazione sul bilancio e sul conto consuntivo e vigila sulla regolarità contabile dell'amministrazione.

6. Il Collegio dei revisori redige annualmente una relazione sull'andamento della gestione dell'Ente parco e la trasmette alla Giunta regionale accompagnata da eventuali controdeduzioni del Comitato esecutivo in ordine ai rilievi formulati.

Art. 30.

Finanziamento

1. L'Ente parco provvede alla copertura degli oneri per la gestione del Parco utilizzando le risorse finanziarie derivanti:

- a) da trasferimenti della Regione;
- b) da contribuzioni da parte di soggetti pubblici o privati operanti nell'area del Parco;
- c) da proventi riscossi per l'attività o servizi svolti;
- d) dall'irrogazione delle sanzioni.

Art. 31.

Norma finanziaria

1. Il contributo iniziale per le spese di primo impianto, di cui all'art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, è determinato nella misura di lire 1.700.000.000 di cui lire 200.000.000 da destinare al restauro e recupero di immobili già adibiti a mulini idraulici da destinare a sede delle attività del Parco. La residua somma di lire 1.500.000.000 è comprensiva degli oneri relativi alla redazione del piano ambientale.

2. Alla copertura delle spese di cui al precedente comma, si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 51052 «Contributi agli enti di gestione dei Parchi naturali» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1991.

3. Per le spese di gestione del Parco è assegnato un contributo di lire 100.000.000 utilizzando i fondi stanziati al capitolo 51050 «Contributi annuali degli enti di gestione di Parchi naturali» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1991.

Art. 32.

Priorità nel riparto dei finanziamenti regionali

1. Nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti in particolare da leggi di settore è riservata priorità ai soggetti pubblici e privati che realizzano entro l'ambito territoriale del Parco, progetti riguardanti:

- a) opere di conservazione, restauro ambiente e/o forestale e difesa del suolo;
- b) recupero di edilizia rurale abitativa di pregio ambientale;
- c) attività culturali e turistiche di interesse del Parco;
- d) attività agrituristiche;
- e) attività di qualificazione e sviluppo di servizi in campo agricolo, allevatorio, zootecnico e forestale;
- f) acquisizione di aree;
- g) attrezzature delle aree pubbliche;
- h) acquisto e risanamento di immobili da destinare a sede delle attività dell'Ente parco.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33.

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.

Art. 34.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 28 gennaio 1991

CREMONESE

(Omissis).

92R0101

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1991, n. 9.

Interventi a favore dei minori ciechi, sordi e dei minori figli naturali riconosciuti dalla sola madre.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 42 del 10 maggio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Continuità degli interventi

1. In attesa della normativa regionale di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la gestione delle prestazioni e degli interventi assistenziali già di competenza delle province ai sensi della lettera g) dell'art. 144 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, abrogato dalla legge n. 142/1990, è assicurata, senza soluzione di continuità, dai comuni singoli o associati che provvedono direttamente o in convenzione con le province medesime.

2. Le province nell'ambito delle funzioni attribuite dal comma 2 dell'art. 14 della legge n. 142/1990, coordinano le iniziative dedotte in convenzione ai sensi del comma 1, concorrendo alla loro attuazione anche con proprie risorse e strutture.

3. Con apposita circolare la Giunta regionale definisce i criteri e le procedure per il perfezionamento delle convenzioni di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale determina annualmente una quota di partecipazione in favore delle forme di gestione associata della materia di cui al precedente comma correlata al miglioramento dei servizi erogati.

Art. 2.

Convenzioni

1. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 1, le province garantiscono le risorse e i livelli di prestazioni erogate nel 1990 a favore dei minori ciechi e sordi e dei minori figli naturali riconosciuti dalla sola madre.

Art. 3.*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della costituzione e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 7 maggio 1991

CREMONESE

92R0102

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1991, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10: «Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 42 del 10 maggio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10

1. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, è così sostituito:

«4. L'Osservatorio è un servizio operante all'interno del Dipartimento piani e programmi. Esso opera sulla base dei programmi indicati dal gabinetto economico ed è diretto da un dirigente regionale.»

Art. 2.

Modifica all'art. 6 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10

1. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, è così sostituito:

«5. Allo scopo di realizzare l'effettiva parità nell'accesso al lavoro, la Regione promuove azioni positive a favore della formazione e dell'occupazione femminile.»

Art. 3.

Modifica all'art. 7 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10

1. L'art. 7 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, è così sostituito:

«Art. 7.*Tipologia delle azioni formative*

1. Le azioni formative che possono essere inserite nel programma triennale vanno individuate nell'ambito della seguente tipologia:

a) azioni formative di durata anche pluriennale rivolte ai giovani e miranti alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione o al perfezionamento professionale in vista di un successivo sbocco occupazionale, in tutti i settori lavorativi e per qualsiasi ruolo professionale.

Dette azioni, sulla base della specificità dei programmi, costituiscono crediti formativi spendibili nel sistema scolastico, nel rispetto della legislazione statale;

b) azioni formative rivolte ai ruoli manageriali e imprenditoriali, nel lavoro subordinato o autonomo;

c) azioni formative rivolte al conseguimento di patenti di mestiere o certificati di abilitazioni, regolati dalla normativa statale, nonché quelle destinate alle seguenti categorie di utenti:

1) lavoratori divenuti invalidi a causa di infortuni o malattia;

2) soggetti portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali non idonei a partecipare ad azioni formative non specificatamente ad essi rivolte;

3) detenuti, per le azioni formative realizzate in collaborazione con il Ministero di grazia e giustizia;

4) addetti alle forze armate, per le azioni effettuate dal Ministero della difesa, qualora sia richiesta la collaborazione della Regione;

d) azioni formative destinate a disoccupati, a lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilità, agli emigranti o agli emigrati di ritorno, agli immigrati, da organizzare anche su richiesta della Commissione regionale per l'impiego;

e) azioni formative dirette a specifiche occasioni di impiego, ivi comprese quelle attivate con l'intervento del Fondo sociale europeo, da realizzare con apposite convenzioni anche ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché azioni di riqualificazione, riconversione, perfezionamento e aggiornamento professionale di lavoratori dipendenti o autonomi;

f) azioni formative destinate ai titolari dei contratti di formazione lavoro o dei contratti di apprendistato;

g) azioni formative specificamente rivolte a promuovere l'interazione con il sistema scolastico, ivi compresi itinerari sperimentali volti a consentire la spendibilità dell'obbligo scolastico entro il sistema formativo, nei limiti di quanto previsto dalle leggi statali vigenti;

h) azioni formative realizzate per conseguire le finalità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, relativa alla parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro;

i) ogni altra attività collegata con la formazione professionale, ivi comprese la formazione continua degli operatori del settore, la sperimentazione didattica e organizzativa, la produzione e diffusione di materiale didattico, lo svolgimento di studi e ricerche sulla formazione professionale e le relative pubblicazioni, la produzione e diffusione di sussidi audiovisivi e di supporti informatici, l'organizzazione e la partecipazione a convegni e seminari di studio, nonché ogni iniziativa in materia di formazione professionale intrapresa in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego.»

Art. 4.

Modifica all'art. 9 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10

1. L'art. 9 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, è così sostituito:

«Art. 9.*Attuazione delle azioni formative*

1. Le azioni formative sono attuate:

a) dalla Giunta regionale direttamente;

b) dagli enti o organismi di cui all'art. 11 mediante convenzione con la Giunta regionale, anche avvalendosi degli apporti delle imprese;

c) dalle associazioni di impresa, imprese e loro consorzi, anche avvalendosi degli apporti degli enti di cui all'art. 11;

d) dalla Giunta negli Istituti di istruzione secondaria superiore, a seguito di convenzioni tra le competenti autorità scolastiche e la Giunta regionale;

e) dalla Giunta regionale anche a seguito di convenzioni, o mediante la costituzione di appositi consorzi o società consortili, con centri di ricerca, istituti di formazione, camere di commercio, enti di promozione settoriale, associazioni di imprese e loro consorzi.»

Art. 5.

Modifica all'art. 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10

1. La lettera a) del comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, è così sostituita:

«a) svolge ogni attività rivolta alle autorità scolastiche al fine di assicurare la più ampia collaborazione della Regione per l'integrazione delle risorse, per la promozione di una cultura del lavoro e per lo svolgimento di attività di formazione tecnologico-scientifica nella scuola.»

Art. 6.

Modifica all'art. 13 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10

1. L'art. 13 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, è così sostituito:

«Art. 13.

Convenzioni con le associazioni, con le imprese e loro consorzi

1. La Giunta regionale attua le azioni formative in collaborazione con le associazioni di imprese, imprese e loro consorzi, mediante apposite convenzioni, sulla base della seguente tipologia:

a) effettuazione di periodi formativi sul lavoro nel corso delle azioni formative di cui alle lett. a) e d) dell'art. 7;

b) realizzazione di iniziative formative destinate a specifiche occasioni d'impiego, con o senza l'intervento del Fondo Sociale Europeo, anche ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

c) attuazione di iniziative di adattamento professionale e/o di tirocinio guidato, anche in favore dei lavoratori di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e in relazione alla previsione della lett. d) dell'art. 5 e dell'art. 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

d) lo svolgimento di azioni formative per la riqualificazione, la riconversione, l'aggiornamento o il perfezionamento dei lavoratori dipendenti;

e) l'effettuazione di azioni formative rivolte al recupero di attività artigiane marginali;

f) la realizzazione di attività volte alla formazione dei formatori operanti all'interno dell'impresa.

2. Per lo svolgimento delle azioni formative le imprese sono tenute a presentare il progetto di cui all'art. 8. La convenzione recepisce il progetto, fissa gli oneri finanziari a carico delle due parti e determina a carico delle imprese gli obblighi di formazione ed i riflessi sul piano occupazionale.

3. Per gli obblighi di formazione le imprese utilizzano le proprie risorse formative, previo accertamento della relativa adeguatezza, ovvero attivano collaborazioni con la Regione attraverso i centri di formazione regionali o con gli enti di cui all'art. 11.

4. La convenzione stabilisce le modalità per l'accertamento dei livelli professionali raggiunti e le norme di gestione contabile amministrativa.

5. Alla convenzione può partecipare la Commissione regionale per l'impiego ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

6. Anche per lo svolgimento di azioni formative nei riguardi del personale dell'Amministrazione regionale, degli enti ed organismi da essa dipendenti e di tutti gli Enti pubblici locali operanti nell'ambito regionale, si applicano, oltre a quanto già previsto dalle vigenti norme regionali, le disposizioni di cui alla presente legge, con particolare riferimento all'unitarietà del quadro programmatico e agli obblighi dei progetti e delle convenzioni.»

Art. 7.

Modifica all'art. 18 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10

1. L'art. 18 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, è così sostituito:

«Art. 18.

Accertamento della professionalità

1. Le attività formative ordinate all'acquisizione di una qualifica o di una specializzazione, si concludono con prove finali.

2. Il passaggio da una fase all'altra del medesimo ciclo formativo, avviene per scrutinio.

3. La mobilità da uno ad altro ciclo formativo di tipo similare, può avvenire direttamente a seguito di colloquio.

4. Le prove finali di cui al comma 1, si svolgono dinanzi ad una commissione formata dal responsabile del centro, dagli insegnanti del corso, da un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e da uno del Ministero della Pubblica Istruzione, da due rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali più rappresentative dei prestatori d'opera e dei datori di lavoro, da un rappresentante dei maestri del lavoro designato dal Consolato Provinciale e, se si tratta di corsi per lavoratori autonomi, da un rappresentante sindacale della categoria di appartenenza.

5. La commissione è presieduta da un funzionario o da un esperto nominato dal Dipartimento per i servizi formativi.

6. Con il superamento delle prove finali, gli allievi conseguono attestati di qualifica professionale o di specializzazione validi ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia.

7. Gli attestati di cui al comma 6, devono conformarsi ai moduli ufficiali predisposti dalla Giunta regionale, che, per la Regione, devono essere sottoscritti dal dirigente coordinatore del Dipartimento per i Servizi Formativi.

8. Le prove intermedie e i colloqui sono valutati dal responsabile del centro e dagli insegnanti dei singoli corsi, riuniti in collegio.

9. Contro le decisioni della commissione o del collegio dei docenti, è ammesso il ricorso gerarchico improprio al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12.

10. A scopo documentativo è rilasciato ai partecipanti alle azioni formative un libretto professionale nel quale sono annotate:

a) le azioni formative, iniziali e continue, alle quali hanno partecipato;

b) le conoscenze e le competenze progressivamente acquisite;

c) i livelli di professionalità successivamente conseguiti.»

Art. 8.

Modifica all'art. 19 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10

1. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, è così sostituito:

«3. Gli allievi dei corsi e quelli interessati alle iniziative previste nel presente articolo, sono ammessi a sostenere, a seguito del riconoscimento, le prove finali, con riferimento alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 18, prevedendo la presenza in commissione del responsabile del corso o dell'iniziativa formativa in luogo di quella del responsabile del centro.»

Art. 9.

Modifiche alla denominazione dei Titoli III e IV della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10

1. La denominazione dei Titoli III e IV della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, è così modificata:

«Titolo III - Informazione e orientamento al lavoro Titolo IV Interventi regionali di politica del lavoro e di promozione dell'occupazione».

Art. 10.

Modifica all'art. 23 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10

1. L'art. 23 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, è così sostituito:

«Art. 23.

1. Al fine di promuovere, anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'accesso al lavoro dei cittadini, e particolarmente dei giovani, delle donne, dei disoccupati di lunga durata, dei disabili e delle persone soggette a emarginazione sociale, la Regione, nell'ambito della sua competenza effettua interventi di politica del lavoro idonei a:

a) incentivare l'incontro tra domanda e offerta del lavoro;

- b) promuovere ed incrementare l'occupazione;
c) favorire l'impiego dei soggetti più deboli del lavoro.

2. Gli interventi, organizzati in progetti, sono indicati dal programma triennale di cui all'art. 2.

3. La tipologia degli interventi è determinata, nell'ambito del programma triennale e dei piani annuali di attuazione.»

Art. 11.

Modifica all'art. 24 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10

1. L'art. 24 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, è così sostituito:

«Art. 24.

Interventi urgenti

1. La Giunta regionale, al di fuori del programma triennale, al fine di affrontare particolari situazioni di tensione a livello settoriale o locale, può adottare interventi di politica del lavoro di cui all'articolo 23, comma 1, purché urgenti e di breve durata.»

Art. 12.

Modifica all'art. 25 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10

1. Il comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, è così sostituito:

«1. Al fine di perseguire gli obiettivi di politica del lavoro e per armonizzare i propri interventi con quelli dello Stato, la Giunta regionale stipula apposite convenzioni con l'Agenzia regionale dell'impiego di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 7 maggio 1991

CREMONESE

92R0103

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1991, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1985, n. 16 in tema: «Organizzazione amministrativa dell'azienda regionale delle foreste, stato giuridico e trattamento economico del personale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 42 del 10 maggio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 16

1. L'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 16 è così sostituito:

«Art. 2.

Organizzazione amministrativa dell'Azienda regionale delle foreste

L'organizzazione amministrativa dell'Azienda regionale delle foreste si articola in:

- a) Direzione;
b) Servizio tecnico;
c) Servizio amministrativo.

La direzione e i servizi si articolano in uffici; il consiglio di amministrazione nei limiti della dotazione organica delle singole qualifiche funzionali provvede all'istituzione, modificazione e soppressione degli uffici, nonché alla determinazione delle rispettive competenze.

Per l'elaborazione e l'attuazione di progetti intersettoriali che richiedono un apporto pluridisciplinare possono essere costituiti gruppi di lavoro.

Il gruppo di lavoro è costituito con deliberazione del presidente, su proposta del direttore; la deliberazione determina la composizione, gli obiettivi, la durata, le modalità di funzionamento del gruppo.»

Art. 2.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 16

1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 16 è sostituito dal seguente:

«La dotazione dei posti in organico per le singole qualifiche funzionali è determinato nella seguente tabella:

Qualifiche funzionali	Totale unità previste	Unità esaurim.	Totale a regime
Dirigente livello IX	2	0	2
Funzionario livello VIII	9	0	9
Istruttore direttivo livello VII	4	0	4
Istruttore livello VI	14	0	14
Collaboratore professionale livello V	6	4	2
Esecutore livello IV	23	2	21
Operatore livello III	14	12	2
Ausiliario livello II	2	2	0
Totale Effettivo			54

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge l'Azienda farà fronte con i propri mezzi di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 7 maggio 1991

CREMONESE

92R0104

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1991, n. 63.

Aggiornamento dei limiti di spesa di competenza della giunta regionale in materia di concessione di contributi facoltativi e straordinari e di lavori pubblici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 51 del 19 novembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Limite di spesa della giunta per concessione di contributi facoltativi e straordinari

1. Il limite di spesa della Giunta regionale di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66, recante norme sulle attribuzioni e competenze degli organi regionali è elevato a lire 5 milioni.

Art. 2.

Limite di spesa della giunta per lavori pubblici

1. Il limite di spesa della Giunta regionale, di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 66/1979, è elevato a lire 50 milioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 6 novembre 1991

BONDAZ

91R0088

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1991, n. 64.

Sottoscrizione di capitale azionario della Società per azioni «Raccordi autostradali Valle d'Aosta».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 51 del 19 novembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, nei limiti della quota del 42% di cui all'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 73 (Interventi finanziari per la realizzazione dell'autostrada da Aosta a Courmayeur), gli aumenti di capitale della società per azioni «Raccordi autostradali Valle d'Aosta» per un importo di spesa complessivo, a carico del bilancio regionale, di lire 147 miliardi, sulla base di seguente piano finanziario:

- a) anno 1991: lire 30 miliardi;
- b) anno 1992: lire 45 miliardi;
- c) anno 1993: lire 72 miliardi.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 147 miliardi, grava sull'istituendo capitolo 35380 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere si provvede:

a) per il 1991 mediante utilizzo della somma di lire 30 miliardi dallo stanziamento iscritto al capitolo 67030 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno in corso (Area territorio - Progetto trasporti e viabilità - B.2.5.);

b) per il 1992-1993 mediante utilizzo, per lire 117 miliardi, delle risorse disponibili iscritte al cap. 67030 del bilancio pluriennale 1991/1993.

3. Eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie o comunque opportune alla cadenza temporale dei versamenti saranno apportate con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 «Norme in materia di bilancio e contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta».

Art. 3.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 67030 — «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» L. 30.000.000.000

In aumento

Programma regionale: 2.1.2.06

Codificazione: 2.1.2.5.4.3.9.17.03.

Cap. 35380 (di nuova istituzione) — «Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della "Raccordi autostradali Valle d'Aosta (R.A.V.) S.p.a.". Legge regionale 6 novembre 1991, n. 64» L. 30.000.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 6 novembre 1991

BONDAZ

91R0089

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1991, n. 65.

Interventi finanziari a favore dei comuni per il ripristino delle pavimentazioni delle strade manomesse nell'ambito del piano di metanizzazione regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 51 del 19 novembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La regione Valle d'Aosta interviene per l'esecuzione delle opere di ripristino delle pavimentazioni stradali manomesse nell'ambito del piano di metanizzazione regionale mediante la concessione di contributi in conto capitale, a fondo perduto e a totale copertura della spesa, ai comuni nel cui territorio sono site le strade manomesse.

2. Il programma dei ripristini si svolgerà lungo il quinquennio 1991-1995 per una spesa complessiva di lire 14.700 milioni, di cui lire 2.000 milioni nell'anno 1991; le quote a carico degli esercizi successivi sono, indicativamente, ripartite nel modo seguente:

- a) anno 1992: lire 6.000 milioni;
- b) anno 1993: lire 2.800 milioni;
- c) anno 1994: lire 2.600 milioni;
- d) anno 1995: lire 1.300 milioni.

Art. 2.

Procedure amministrative

1. Le domande di contributo da parte dei comuni interessati devono essere presentate all'Assessorato delle finanze corredate dalla seguente documentazione:

- a) domanda in carta libera sottoscritta dal sindaco e copia della delibera che autorizza la presentazione della domanda stessa;
- b) documentazione dimostrativa degli oneri sostenuti.

2. Il piano annuale delle opere da ammettere ai contributi di cui all'art. 1 è approvato, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di energia, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dalla presente legge, per l'anno 1991 previsto in lire 2 miliardi, grava sull'istituendo capitolo 33750 del bilancio di previsione della Regione.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante iscrizione per pari importo di maggiori entrate sul cap. 9200.

3. A decorrere dall'anno 1992 gli oneri saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta».

Art. 3.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

In aumento

Cap. 9200 — «Interessi su giacenze di cassa» L. 2.000.000.000

PARTE SPESA

In aumento

Programma regionale: 2.1.1.01

Codifica ISTAT: 2.1.2.3.2.3.10.28.03.

Cap. 33750 — «Contributi ai comuni per il ripristino del manto stradale manomesso nello svolgimento dei lavori di metanizzazione». Legge regionale 6 novembre 1991, n. 65» L. 2.000.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 6 novembre 1991

BONDAZ

91R0090

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1991, n. 66.

Finanziamento dei lavori di ammodernamento e sistemazione della strada dell'Envers.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 51 del 19 novembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Per l'ammodernamento e la sistemazione della strada dell'Envers nei tratti compresi tra i comuni di Arvier e Pontey e tra quelli di Montjovet e Hône e nel comune di Donnas è autorizzata, per il triennio 1991/1993 la spesa di lire 10.000 milioni, ripartite nel modo seguente:

a) anno 1991: 1.500 milioni;

b) anno 1992: 4.000 milioni;

c) anno 1993: 4.500 milioni.

Art. 2.

Modalità e procedure

1. Il progetto di massima per l'intero percorso della strada dell'Envers sarà sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

2. È demandato alla Giunta regionale, fatte salve le procedure previste dalle leggi vigenti, di assumere per l'opera di cui trattasi, le decisioni relative all'approvazione dei progetti esecutivi, all'appalto e all'esecuzione dei lavori, all'approvazione dei finanziamenti ed alla liquidazione delle spese nei limiti degli stanziamenti recati dai corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 10.000 milioni per il triennio 1991/1993 e in lire 1.500 milioni per l'anno 1991, graverà sull'istituendo capitolo 51490 «Spese per l'ammodernamento e la sistemazione della strada dell'Envers» del bilancio di previsione per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura di cui al comma 1 si provvede:

a) per l'anno 1991, mediante utilizzo, per lire 1.500 milioni, dello stanziamento iscritto al capitolo 67030 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» del bilancio per l'esercizio 1991 a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio stesso concernente «Interventi coordinati con l'A.N.A.S. (Area territorio Progetto trasporti e viabilità B 2.4)».

b) per gli anni 1992/1993 mediante utilizzo, per lire 8.500 milioni, delle risorse disponibili iscritte al capitolo 67030 del bilancio pluriennale 1992-1993.

3. A decorrere dall'anno finanziario 1992 ad eventuali rideterminazioni degli oneri previsti dalla presente legge si provvederà con le leggi di bilancio ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, «Norme in materia di bilancio e contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta».

Art. 4.

Variazione di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 67030 — Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» L. 1.500.000.000

In aumento

Programma regionale: 2.2.1.03

Codificazione: 2.1.2.1.0.3.9.17.6.

Cap. 51490 (di nuova istituzione) — Spese per l'ammodernamento e la sistemazione della strada dell'Envers L. 1.500.000.000

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 6 novembre 1991

BONDAZ

91R0091

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1991, n. 67.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 53 del 3 dicembre 1991)

(Omissis).

91R0092

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1991, n. 68.

Modifica del comma 1 dell'art. 10, della legge regionale 8 agosto 1989, n. 61 concernente: «Trasferimenti finanziari della regione ai comuni della Valle d'Aosta e garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro capite, per l'esercizio delle funzioni di loro competenza».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 53 del 3 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Il comma uno dell'art. 10 della legge regionale 8 agosto 1989, n. 61 (Trasferimenti finanziari della Regione ai Comuni della Valle d'Aosta a garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro-capite, per l'esercizio delle funzioni di loro competenza) è così sostituito:

«1. Negli anni 1991 e 1992 i trasferimenti di cui al comma uno dell'art. 2 non potranno essere, in termini nominali, inferiori al totale di quelli assegnati nell'anno precedente in applicazione della presente legge».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, previsti in lire 2.096 milioni per il 1991 e in lire 3.075 milioni per l'anno 1992 gravano sul cap. 20500 del bilancio di previsione della Regione per il 1991 e sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione dell'anno successivo.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede:

a) per l'anno 1991 mediante utilizzo, per lire 2.096 milioni, dello stanziamento iscritto al cap. 67030 a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 8 del bilancio per l'anno 1991 concernente «Assistenza tecnologica alle imprese artigianali e industriali» (Area attività produttive - Servizio alle imprese - D 3.5.).

b) per l'anno 1992 mediante utilizzo, per L. 3.075 milioni, delle risorse disponibili iscritte al cap. 67030 del bilancio pluriennale 1991-1993.

Art. 3.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 67030:

«Fondo globale per il finanziamento di spese correnti L. 2.096.000.000;

In aumento:

Cap. 20500:

«Trasferimenti finanziari correnti ai Comuni a garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro capite per l'esercizio delle funzioni di competenza. Legge regionale 8 agosto 1989, n. 61. Legge regionale 26 novembre 1991, n. 68» L. 2.096.000.000.

Art. 4.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 26 novembre 1991

BONDAZ

91R0093

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1991, n. 69.

Modifica della legge regionale 8 agosto 1989, n. 58, concernente piano di politica del lavoro per il triennio 1989-1991.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 53 del 3 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma uno del paragrafo 5 (Disposizione attuative) del capo 3 (Concessione di contributi per favorire l'assunzione dei lavoratori appartenenti a fasce deboli del mercato del lavoro) della parte terza (Proposta di piano triennale di politica del lavoro) del piano di politica del lavoro per il triennio 1989/1991 allegato alla legge regionale 8 agosto 1989, n. 58, è così sostituito:

«I datori di lavoro devono presentare all'Agenzia del lavoro un progetto che espliciti l'intenzione dell'impresa di avvalersi degli interventi sopra indicati, individuando i tempi e le modalità delle assunzioni, il numero e la tipologia dei lavoratori coinvolti».

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 28 novembre 1991

BONDAZ

91R0094

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1991, n. 70.

Autorizzazione dell'ulteriore spesa nell'anno 1991 per l'applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, come successivamente modificata, concernente provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 53 del 3 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione di spesa

1. Limitatamente all'anno finanziario 1991 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni per l'applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, come successivamente modificata, concernente provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine).

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul bilancio della Regione per l'anno 1991 al capitolo 64400.

3. Alla copertura dell'onere di cui ai commi uno e due si provvede mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 67030, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso, concernente «Turismo alta montagna (area attività produttive - settore turismo - punto D.2.4.)» della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991.

4. A decorrere dall'anno 1992 alla copertura degli oneri di cui alla legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 2.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

Parte spesa in diminuzione:

Cap. 67030: «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» L. 1.500.000.000;

in aumento:

Cap. 64400: «Contributi e sussidi ad imprese per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico» legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2; Legge regionale 9 maggio 1963, n. 11; Legge regionale 28 novembre 1991, n. 70 L. 1.500.000.000.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 28 novembre 1991

BONDAZ

91R0095

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1991, n. 71.

Rifinanziamento della legge regionale 9 luglio 1990, n. 44: «Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 54 del 10 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione di spesa

1. Per l'applicazione della legge regionale 9 luglio 1990, n. 44 (Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo) è autorizzata limitatamente all'esercizio 1991, la maggior spesa di lire 1.100 milioni che grava sul capitolo 22560; su detto capitolo risulta, quindi, disponibile la somma di lire 1.400 milioni.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1 si provvede, per il 1991, mediante iscrizione di maggiori entrate sul cap. 9200 (Interessi su giacenza di cassa).

2. A decorrere dall'anno 1992 gli oneri necessari saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 gennaio 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta).

Art. 3.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

Parte entrate, in aumento:

Cap. 9200: Interessi su giacenze di cassa di L. 1.100.000.000.

Parte spesa, in aumento:

Cap. 22560: Interventi regionali di cooperazione con i paesi in via di sviluppo; Legge regionale 9 luglio 1990, n. 44; Legge regionale 29 novembre 1991, n. 71 L. 1.100.000.000.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 31, comma tre, dello statuto speciale, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 28 novembre 1991

BONDAZ

91R0096

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 12 novembre 1992, n. 32.

Autorizzazione di maggiori spese per il servizio sanitario provinciale, variazione al bilancio per l'anno 1991 e modifiche alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 26 novembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di consentire alle unità sanitarie locali una regolare gestione dei servizi sanitari fino alla chiusura del corrente esercizio, è autorizzata per l'anno finanziario 1991 la maggiore spesa di L. 80 miliardi.

2. Alla copertura dell'onere sopraindicato si provvede con le maggiori entrate previste per l'anno 1991 ed iscritte nel bilancio della provincia a termini dell'art. 4.

Art. 2.

1. L'assegno giornaliero di cui all'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e finanziato, a partire dal 15 gennaio 1991, con mezzi propri del bilancio provinciale.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale n. 33/88, sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. L'assegno giornaliero di cui al comma 1 è corrisposto anche in favore di colui che convive con la persona gravemente non autosufficiente e si assume i relativi obblighi assistenziali».

«1-ter. L'assegno giornaliero di cui al comma 1 è ridotto a metà, qualora la persona gravemente non autosufficiente sia ospitata di giorno in una struttura pubblica o privata».

Art. 3.

1. Per l'attuazione dell'art. 2 della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1991 la spesa di L. 3 miliardi.

2. Alla copertura dell'onere predetto si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 52110 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991.

3. Gli stanziamenti di bilancio per gli anni successivi sono stabiliti dalla legge finanziaria annuale.

Art. 4.

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento:

cap. 1299 - Devoluzione del gettito dei tributi erariali spettanti alla provincia in quota fissa, di pertinenza degli esercizi 1988 e 1989 (legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 12). Competenza: L. 40.000.000.000;

cap. 2100 - Assegnazioni dello Stato di quote di parte corrente del fondo sanitario nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 51). Competenza e cassa: L. 40.000.000.000.

2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento:

cap. 52110 - Assegnazione alle unità sanitarie locali di quote di parte corrente del fondo sanitario provinciale a destinazione indistinta (legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, art. 36). Competenza e cassa: L. 80.000.000.000;

in diminuzione:

cap. 102110 - Fondo di riserva del bilancio di cassa (legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, art. 21). Cassa: L. 40.000.000.000;

in aumento:

cap. 52407 - (di nuova istituzione) Spese per l'ospedalizzazione a domicilio (legge provinciale n. 33/88, art. 21). Competenza e cassa: L. 13.000.000.000;

in diminuzione:

cap. 52110 - Assegnazione alle unità sanitarie locali di quote di parte corrente del F.S.P. a destinazione indistinta (legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, art. 36). Competenza e cassa: L. 13.000.000.000.

Art. 5.

Clausola dell'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 12 novembre 1991

DURNWALDER

Visto, Il commissario del Governo per la provincia: URZI.

92R0074

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 1992, n. 23.

Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 19 novembre 1991)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI E DEGLI ORGANI COMPETENTI ALL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA.

Art. 1.

Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica in via transitoria

1. In attesa della definizione del nuovo assetto istituzionale del servizio sanitario provinciale attraverso l'istituzione di un organismo unitario di gestione a livello provinciale, le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica disciplinate dalla legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, come modificata dalle leggi provinciali 25 luglio 1988, n. 22, 5 settembre 1988, n. 33, e 18 novembre 1988, n. 39, sono esercitate dalla provincia autonoma in quanto non delegate ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, secondo le norme della presente legge, salvo quanto disposto dai successivi commi 2 e 3.

2. Sono esercitate dalle unità sanitarie locali a livello di distretto attraverso i rispettivi servizi per l'assistenza sanitaria di base le attività indicate al numero 4) del secondo comma dell'art. 72 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, come modificato dall'art. 24 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33.

3. Le norme della presente legge non si riferiscono alla materia della tutela dell'ambiente dagli inquinamenti disciplinata dal testo unico delle leggi provinciali concernenti la materia medesima, approvato con decreto del presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., da ultimo modificato con legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6.

4. Fino alla definizione del nuovo assetto istituzionale del servizio sanitario provinciale, della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, come modificata dalle leggi provinciali 25 luglio 1988, n. 22, 5 settembre 1988, n. 33, e 18 novembre 1988, n. 39, trovano applicazione, in materia di igiene e sanità pubblica, le sole disposizioni espressamente richiamate dalla presente legge, con le modificazioni da essa recate.

Art. 2.

Provvedimenti di competenza della Giunta provinciale

1. Rimane ferma la competenza della Giunta provinciale in ordine all'adozione dei provvedimenti indicati ai numeri 2) e 3) dell'art. 3 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33.

2. Spetta altresì alla Giunta provinciale l'adozione di ogni altro provvedimento in materia di igiene e sanità pubblica che appartenga alla sfera di competenza della provincia, propria o delegata, ai sensi delle norme in vigore, fatto salvo il disposto dei successivi articoli 3 e 4.

3. Le attività istruttorie, di natura tecnica e amministrativa, inerenti ai provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono espletate dai servizi della provincia competenti in materia di sanità, che possono avvalersi a tal fine della collaborazione dei servizi delle unità sanitarie locali rivolgendosi direttamente ai relativi responsabili.

Art. 3.

*Provvedimenti contingibili e urgenti
di competenza del presidente della Giunta provinciale*

1. Il presidente della Giunta provinciale adotta i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica che interessino il territorio di due o più comuni o l'intero territorio provinciale a norma dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e dell'art. 70 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con decreto del presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L. Egli adotta altresì i provvedimenti in via sostitutiva nell'ipotesi prevista dall'art. 39 dello stesso testo unico.

2. La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dai servizi della provincia competenti in materia di sanità, che possono avvalersi a tal fine della collaborazione dei servizi delle unità sanitarie locali secondo le modalità previste dal comma 3 dell'art. 2.

Art. 4.

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie

1. In materia di igiene e sanità pubblica, i rapporti relativi alle violazioni delle disposizioni per le quali sia prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria sono presentati al responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica della provincia. Allo stesso spetta altresì l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 5.

Attribuzioni del sindaco

1. Il sindaco esercita le attribuzioni che gli competono quale autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità pubblica.

2. Nella materia di cui al comma 1 il sindaco adotta altresì i provvedimenti contingibili ed urgenti a norma dell'art. 39 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con decreto del presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L.

3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 il sindaco si avvale dei servizi dell'unità sanitaria locale competente per territorio, secondo quanto disposto dall'art. 16 della legge regionale 30 aprile 1980 n. 6 nonché del servizio per l'igiene e la sanità pubblica della provincia, secondo modalità che saranno stabilite dalla Giunta provinciale.

CAPO II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO

Art. 6.

Servizio per l'igiene e la sanità pubblica

1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica di cui all'articolo 1 è istituito presso la provincia autonoma un apposito servizio.

2. Il servizio di cui al comma 1, fino a quando non sarà inserito nell'istituendo organismo unitario di gestione delle funzioni in materia sanitaria, costituisce peculiare struttura organizzativa della provincia.

3. Si applicano al predetto servizio le disposizioni generali concernenti i servizi della provincia, in quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge.

4. Salvo quanto disposto dal capo VI della presente legge, il personale da assegnare al servizio per l'igiene e la sanità pubblica è assunto dalla provincia secondo le disposizioni concernenti il personale addetto al servizio sanitario nazionale e ad esso si applica la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico in vigore per il personale medesimo, anche per quanto attiene all'iscrizione nei ruoli nominativi di cui alla legge provinciale 21 aprile 1981, n. 7.

Art. 7.

Responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica

1. Al servizio per l'igiene e la sanità pubblica è preposto, con deliberazione della Giunta provinciale, un responsabile medico, nominato nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa concernente il personale del servizio sanitario nazionale.

Art. 8.

Articolazione del servizio per l'igiene e la sanità pubblica

1. Con deliberazione della Giunta provinciale è prevista l'articolazione organizzativa del servizio per l'igiene e la sanità pubblica in settori operativi con competenza definita secondo criteri funzionali e se del caso anche territoriali. È comunque prevista l'istituzione di settori operativi con competenza definita in rapporto ad ambiti territoriali determinati per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 14, comma 1, lettera b).

2. A ciascuno dei settori operativi istituiti ai sensi del comma 1 è preposto, con deliberazione della Giunta provinciale, un responsabile scelto tra i dipendenti addetti al settore di posizione funzionale non inferiore a quella subapicale, tenuto conto della professionalità e dell'esperienza posseduta dai dipendenti predetti, valutate in base ad un giudizio complessivo sull'attività svolta e sui titoli posseduti. A detto responsabile è corrisposta una speciale indennità in misura pari a quella spettante ai funzionari provinciali preposti agli uffici.

3. La Giunta provinciale adotta disposizioni volte a disciplinare il funzionamento del servizio per l'igiene e la sanità pubblica, in particolare allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle diverse competenze e attività in esso comprese, anche in vista della realizzazione di specifici programmi di lavoro e di progetti operativi.

Art. 9.

*Compiti del responsabile del servizio
per l'igiene e la sanità pubblica*

1. Il responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dirige l'attività del servizio cui è preposto e ne assicura il buon andamento. Risponde direttamente della corretta attuazione delle direttive e delle decisioni adottate dalla Giunta provinciale in ordine al servizio predetto.

2. Il responsabile del servizio definisce programmi di attività nei quali individua priorità, modalità di esecuzione e distribuzione territoriale degli interventi, stabilendo criteri di coordinamento ed integrazioni fra i settori operativi istituiti ai sensi dell'art. 8. I programmi di attività sono definiti dal responsabile del servizio tenendo conto delle proposte formulate dai responsabili dei settori operativi secondo la rispettiva competenza.

3. In particolare il responsabile del servizio:

a) programma, coordina e promuove, d'intesa con il servizio piano sanitario, le attività del sistema informativo sanitario connesse con il funzionamento dell'osservatorio epidemiologico, formulando proposte alla Giunta provinciale in merito al tipo di informazioni da raccogliere, alle modalità di rilevamento, alla elaborazione e utilizzazione delle stesse nell'ambito del servizio per l'igiene e la sanità pubblica e dell'intero servizio sanitario provinciale;

b) programma, coordina e verifica l'elaborazione e la realizzazione dei programmi di educazione sanitaria, stabilendo a tal fine gli opportuni accordi con le unità sanitarie locali;

c) verifica lo stato di attuazione dei programmi di attività del servizio di cui al comma 2 e propone l'adozione di appositi indicatori di efficacia e di efficienza;

d) predispone, tenendo conto delle indicazioni formulate dai responsabili dei settori operativi, le proposte relative alle dotazioni di personale, di risorse strutturali e di attrezzature strumentali da adibire al servizio;

e) dispone, tenendo conto delle indicazioni formulate dai responsabili dei settori operativi, in ordine all'utilizzo del personale assegnato al servizio, anche con facoltà di ordinare l'impiego di unità di personale, per compiti e periodi di tempo determinati, presso settori operativi diversi da quelli di appartenenza;

f) dispone, tenendo conto delle indicazioni formulate dai responsabili dei settori operativi, in ordine all'utilizzo delle risorse strutturali, dei materiali e delle attrezzature strumentali assegnate al servizio;

g) sovraintende al corretto ed efficiente svolgimento delle attività di competenza del servizio e vigila sull'osservanza dei doveri d'ufficio da parte del personale assegnato allo stesso;

h) assicura la collaborazione del servizio e delle articolazioni organizzative del medesimo con gli altri servizi della provincia autonoma e con i servizi delle unità sanitarie locali;

i) propone alla Giunta provinciale l'emanazione delle direttive di cui all'art. 22, comma 1;

l) predispone annualmente una relazione sulla situazione epidemiologica della provincia e sulle attività svolte dal servizio.

4. Per quanto non disposto dai commi 1, 2 e 3 si applicano al responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica, sempreché compatibili, le norme contenute nell'ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma circa le funzioni e i compiti demandati ai responsabili di servizio.

Art. 10.

Sfera di competenza del servizio per l'igiene e la sanità pubblica

1. Al servizio per l'igiene e la sanità pubblica comprende l'esercizio delle funzioni in materia di:

- a) osservazione epidemiologica;
- b) attività di laboratorio;
- c) prevenzione ambientale;
- d) prevenzione degli infortuni, igiene e medicina del lavoro;
- e) igiene degli alimenti e delle bevande;
- f) igiene pubblica;
- g) medicina legale.

Art. 11.

Funzioni in materia di osservazione epidemiologica

1. Le attività di osservazione epidemiologica concernono la verifica delle condizioni di salute della popolazione e dei fattori che determinano gli stati di malattia e di rischio, nell'ambito del sistema informativo sanitario di cui all'art. 10 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 il responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica si avvale, quale organo tecnico-consulivo, di una commissione istituita presso il servizio medesimo e composta da funzionari addetti ai servizi della provincia competenti in materia, da operatori delle unità sanitarie locali e da esperti in materia epidemiologica in numero non superiore a tre. In relazione agli specifici problemi trattati, la commissione può articolarsi in gruppi di lavoro e può avvalersi di volta in volta della partecipazione di operatori delle unità sanitarie locali non facenti parte della commissione stessa.

Art. 12.

Funzioni in materia di attività di laboratorio

1. Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica svolge le attività di laboratorio concernenti, sotto il profilo chimico-fisico:

- a) l'inquinamento dell'aria;
- b) l'inquinamento dell'acqua;
- c) l'inquinamento del suolo;
- d) l'igiene del lavoro;
- e) gli alimenti e le bevande;
- f) i farmaci e i cosmetici;
- g) il microclima;
- h) il rumore e le vibrazioni;
- i) le radiazioni.

2. Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica svolge altresì le attività di laboratorio concernenti, sotto il profilo medico-biotossicologico:

- a) l'igiene e tossicologia del lavoro;
- b) gli alimenti e le bevande;
- c) i farmaci e i cosmetici;
- d) l'igiene ambientale, con specifico riguardo all'analisi microbiologica delle acque;
- e) la microbiologia, la parassitologia, la sierologia e la virologia.

3. Le attività di laboratorio di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate in funzione di supporto alle altre attività di competenza del servizio per l'igiene e la sanità pubblica. Le unità sanitarie locali possono avvalersi del supporto delle attività di laboratorio sopra citate previa richiesta al responsabile del servizio predetto. Quest'ultimo presta la propria collaborazione e consulenza tecnica con riguardo alle attività di cui ai commi 1 e 2 secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale, ai fini dello svolgimento dei compiti attribuiti a servizi della provincia operanti in materie diverse dall'igiene e sanità pubblica.

Art. 13.

Funzioni in materia di prevenzione ambientale

1. Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica svolge le funzioni di prevenzione ambientale concernenti:

a) l'igiene e difesa sanitaria delle acque, del suolo, dell'atmosfera e degli ambienti di vita dagli inquinamenti, fatte salve le competenze spettanti al servizio protezione ambiente ai sensi della vigente normativa provinciale;

b) la vigilanza igienico-sanitaria sugli acquedotti e su tutte le fonti di approvvigionamento idrico;

c) la vigilanza igienico-sanitaria relativa all'edilizia;

d) l'esame degli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 20, primo comma, lettera f) della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

e) il controllo della idoneità dei locali e delle attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; il controllo della radioattività ambientale;

f) il controllo sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici, dei fitofarmaci e delle altre sostanze pericolose.

2. Sono escluse dalla competenza del servizio le attività esercitate dalle unità sanitarie locali a norma dell'art. 1, comma 2.

3. In relazione alle competenze indicate al comma 1, sono costituite presso il servizio per l'igiene e la sanità pubblica le seguenti commissioni:

a) le commissioni di cui agli articoli 24 e 32 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, concernente l'approvazione del regolamento speciale per l'impiego di gas tossici, e successive modificazioni;

b) la commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

4. Nella prima delle commissioni indicate alla lettera a) del comma 3 l'ingegnere capo del genio civile e l'esperto in chimica membro del consiglio provinciale di sanità sono sostituiti rispettivamente dal responsabile del servizio antincendi della provincia e da un chimico addetto al servizio per l'igiene e la sanità pubblica, scelto dalla Giunta provinciale; nella seconda delle predette commissioni il rappresentante del prefetto, il capo della sezione chimica del laboratorio provinciale ed il comandante del corpo municipale dei vigili del fuoco sono sostituiti rispettivamente da un rappresentante del Commissario del Governo, da un chimico addetto al servizio per l'igiene e la sanità pubblica scelto dalla Giunta provinciale e dal comandante del corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento. Le due commissioni predette sono nominate dalla Giunta provinciale. Le funzioni di segretario delle commissioni stesse sono svolte da dipendenti della provincia di livello funzionale-tributario non inferiore al settimo.

5. La commissione indicata alla lettera b) del comma 3 è presieduta dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica o da un suo delegato ed è composta:

a) da un medico specialista in radiologia;

b) da un laureato in fisica iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale;

c) da un esperto qualificato scelto nell'elenco nominativo di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

d) da un medico specialista in igiene pubblica o in medicina del lavoro o da un medico iscritto nell'elenco dei medici autorizzati di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

6. La commissione di cui al comma 5 è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica tre anni. I componenti possono essere confermati. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente della provincia di livello funzionale-retributivo non inferiore al settimo.

7. La commissione di cui ai commi 5 e 6 esprime parere in ordine a tutte le questioni per le quali il parere stesso è previsto dalle vigenti disposizioni e svolge ogni altra funzione ad esse attribuita dalle disposizioni medesime. La commissione presta inoltre la propria consulenza alle unità sanitarie locali relativamente ai problemi concernenti la protezione della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.

Art. 14.

Funzioni in materia di prevenzione degli infortuni, igiene e medicina del lavoro

1. In materia di prevenzione degli infortuni, igiene e medicina del lavoro il servizio per l'igiene e la sanità pubblica svolge:

a) le attività di prevenzione degli infortuni, all'interno e all'esterno dei luoghi di lavoro, di competenza provinciale e già assegnate alla competenza dell'ispettorato del lavoro, dell'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'associazione nazionale per il controllo della combustione;

b) le attività di igiene e medicina del lavoro già attribuite alla competenza dell'ispettorato del lavoro, dell'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e del consorzio provinciale antitubercolare.

Art. 15.

Funzioni in materia di igiene degli alimenti e delle bevande

1. Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica svolge le funzioni concernenti l'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio delle sostanze alimentari, delle bevande e relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei.

2. Sono escluse dalla competenza del servizio le attività esercitate dalle unità sanitarie locali a norma dell'art. 1, comma 2.

3. Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica provvede all'individuazione e allo svolgimento di azioni in materia di orientamento dei consumi alimentari e di igiene dalla nutrizione.

4. In relazione alle competenze indicate al comma 1, è costituito presso il servizio per l'igiene e la sanità pubblica il comitato di coordinamento per la prevenzione e la repressione delle frodi e delle sofisticazioni nella lavorazione e nel commercio dei prodotti alimentari previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462.

Art. 16.

Funzioni in materia di igiene pubblica

1. In materia di igiene pubblica il servizio per l'igiene e la sanità pubblica svolge le funzioni concernenti:

a) la profilassi delle malattie infettive e diffuse, le disinfezioni e disinfestazioni;

b) la prevenzione individuale, con particolare riferimento all'area materno-infantile e ai soggetti in età evolutiva;

c) la tutela sanitaria delle attività sportive e la vigilanza sugli impianti e attrezzature sportive;

d) la vigilanza igienica sugli ambienti di comunità;

e) la vigilanza igienica mortuaria e cimiteriale;

f) la vigilanza igienica sui presidi sanitari extraospedalieri, pubblici e privati;

g) le campagne di educazione sanitaria.

2. Sono escluse dalla competenza del servizio le attività esercitate dalle unità sanitarie locali a norma dell'art. 1, comma 2.

3. È costituita presso il servizio per l'igiene e la sanità pubblica la commissione prevista dal decreto del Ministro della sanità 30 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1991, concernente l'approvazione del nomenclatore tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, con compiti di verifica e controllo ai fini dell'iscrizione delle aziende fornitrici nell'apposito elenco provinciale.

4. Fino a quando non sarà diversamente disposto nell'ambito del riordino del servizio sanitario provinciale, è organizzata presso il servizio per l'igiene e la sanità pubblica l'attività ispettiva sulle farmacie di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi sostituito al medico provinciale il responsabile del predetto servizio o altro medico addetto allo stesso designato dal responsabile medesimo. Analoga sostituzione si intende effettuata per quanto concerne la verifica della idoneità dei locali prescelti per l'esercizio farmaceutico ai sensi delle norme vigenti.

Art. 17.

Funzioni in materia di medicina legale

1. Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica svolge le funzioni in materia di medicina legale di cui all'art. 14 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, ad eccezione delle funzioni concernenti l'accertamento medico-legale di controllo dell'invalidità temporanea già trasferite alle unità sanitarie locali e salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.

2. Sono escluse dalla diretta competenza del servizio le attività esercitate dalle unità sanitarie locali a norma dell'art. 1, comma 2, ferma restando l'azione di consulenza e di supervisione nei riguardi delle attività predette secondo quanto disposto dal numero 4) del secondo comma dell'articolo 72 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, come modificato dall'art. 24 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33.

3. Rientrano tra le funzioni di cui al comma 1 quelle esercitate dalle seguenti commissioni, che saranno costituite presso il servizio per l'igiene e la sanità pubblica:

a) commissioni per l'accertamento, in prima e in seconda istanza, dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, disciplinate dalla legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39, come modificata dall'art. 6 della legge provinciale 13 giugno 1990, n. 19, e dal capo III della presente legge;

b) collegio medico di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni o le aziende private»;

c) commissione medica locale di cui all'art. 81 commi 4 e 8 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111; la suddetta commissione è presieduta dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica o da altro medico addetto al servizio stesso ed è nominata dalla Giunta provinciale, fermo restando per ogni altro aspetto inerente alla composizione e alle modalità di funzionamento quanto disposto dall'art. 481 del regolamento per l'esecuzione del sopra citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, di data 21 giugno 1991, n. 286;

d) commissione per l'accertamento dell'invalidità permanente ovvero delle condizioni di salute che giustificano il cambio di mansioni; la composizione di detta commissione, entro il limite massimo di cinque membri, e le relative modalità di funzionamento saranno stabilite con deliberazione della Giunta provinciale;

e) commissione per l'esame delle istanze di revisione degli accertamenti in materia di idoneità alla pratica sportiva, prevista dall'art. 44 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29.

Art. 18.

Norme concernenti la composizione e la nomina di commissioni

1. Qualora nelle commissioni indicate dagli articoli 13, comma 3, lettera a), 15, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 3, lettera b), le norme statali previgenti prevedessero la partecipazione, in qualità di presidente o di membro, del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario ovvero di funzionari medici appartenenti ai rispettivi uffici, essi sono sostituiti dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica o da altro medico addetto al servizio stesso.

2. Qualora nelle predette commissioni fosse prevista la partecipazione di un ispettore medico del lavoro o di altro medico scelto dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, in sua vece è chiamato a far parte della commissione un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale e delle assicurazioni sociali addetto al servizio per l'igiene e la sanità pubblica.

3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate dalla Giunta provinciale. Le funzioni di segretario delle commissioni stesse sono svolte da dipendenti della provincia di livello funzionale-tributario non inferiore al sesto, salvo quanto disposto dall'art. 13, comma 4, in ordine alle due commissioni ivi contemplate.

Art. 19.

Soppressione di organi collegiali

1. Sono soppresse con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) la commissione di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata, prevista dall'art. 8 della legge 14 febbraio 1904, n. 36;

b) la commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di recezione e sugli analoghi istituti che provvedono all'assistenza agli illegittimi, di cui all'art. 17 del regio decreto legge 8 maggio 1927, n. 798;

c) la commissione di cui all'art. 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

2. Le funzioni tecnico-consulive non riguardanti la programmazione degli interventi, già demandate al comitato provinciale di sanità di cui alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 57, soppresso per effetto dell'art. 9 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, ove non risultino conferite ad altri organi da specifiche norme di legge sono svolte dal comitato provinciale per la programmazione sanitaria.

3. La competenza in ordine alla designazione di componenti di organi collegiali, già spettante al comitato provinciale di sanità, è attribuita alla Giunta provinciale.

Art. 20.

Altri organi collegiali

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli, in tutti i casi in cui, ai sensi delle norme previgenti, facesse parte di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali il medico provinciale, o suo delegato, ovvero un funzionario tecnico addetto all'ufficio del medico provinciale, in loro vece è chiamato a far parte dei predetti organismi un medico addetto al servizio per l'igiene e la sanità pubblica della provincia o altro medico iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale, scelto dalla Giunta provinciale.

2. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli, nelle commissioni, comitati ed altri organismi collegiali di cui facesse parte ai sensi delle norme previgenti l'ufficiale sanitario, quest'ultimo è sostituito da un medico addetto al servizio per l'igiene e la sanità pubblica della provincia o da un medico dipendente dall'unità sanitaria locale competente per territorio e addetto al servizio per l'assistenza sanitaria di base, secondo le direttive che saranno emanate dalla Giunta provinciale.

3. Al primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 24 agosto 1973, n. 34, concernente «Costituzione del consiglio provinciale delle miniere» il numero 13), già sostituito dall'art. 20 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«13) un medico addetto al servizio per l'igiene e la sanità pubblica della provincia o altro medico iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale».

4. Al primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 58, concernente «Risoluzione delle controversie in materia di ospedalità», la lettera a), già sostituita dall'art. 20 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, è ulteriormente sostituita nel modo seguente:

«a) da un medico addetto al servizio per l'igiene e la sanità pubblica della provincia o da altro medico iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale».

Art. 21.

Definizione degli ambiti territoriali dei distretti sanitari di base

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le unità sanitarie locali provvedono a definire gli ambiti territoriali dei distretti sanitari di base ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, e secondo le indicazioni che saranno stabilite dalla Giunta provinciale con apposite direttive da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria.

2. Qualora le unità sanitarie locali non adempiano a quanto disposto dal precedente comma 1, ovvero adottino provvedimenti non conformi alle direttive ivi previste, la Giunta provinciale provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 7-bis della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, aggiunto dall'art. 4 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33.

Art. 22.

Disposizioni per l'esercizio di attività in materia di igiene e sanità pubblica da parte delle unità sanitarie locali

1. Al fine di assicurare il coordinato, omogeneo e continuativo esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge da parte delle unità sanitarie locali, la Giunta provinciale, su proposta del servizio per l'igiene e la sanità pubblica, emana specifiche direttive di carattere tecnico ed operativo.

2. I servizi per l'assistenza sanitaria di base delle unità sanitarie locali concordano i rispettivi programmi, per quanto concerne le attività richiamate al comma 1 e in applicazione delle direttive ivi previste, con il servizio per l'igiene e la sanità pubblica e riferiscono periodicamente allo stesso circa lo svolgimento delle attività predette. I servizi medesimi assicurano la collaborazione sistematica di personale addetto agli stessi con il servizio per l'igiene e la sanità pubblica ai fini dello svolgimento di specifiche attività di competenza di quest'ultimo che potranno essere individuate con le direttive di cui al comma 1.

Art. 23.

Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento».

1. Alle schede relative ai servizi dei dipartimenti, costituenti l'allegato C alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) la scheda n. 24 - Servizio piano sanitario - è sostituita dalla seguente:

«24. Servizio piano sanitario»

1. Il servizio provvede a realizzare le attività connesse con l'esercizio delle funzioni di programmazione e di gestione delle informazioni funzionali ed economiche occorrenti per lo svolgimento dei compiti di coordinamento, di programmazione e di gestione di competenza della provincia nell'ambito del servizio sanitario provinciale.

2. Cura la predisposizione del progetto di piano sanitario provinciale, verificandone periodicamente lo stato di attuazione, nonché la predisposizione della relazione generale annuale sullo stato di attuazione del piano.

3. Predispone gli indirizzi e gli strumenti metodologici per la formazione e la verifica dei piani, dei relativi programmi attuativi e delle relazioni periodiche delle unità sanitarie locali, nonché per la realizzazione e il funzionamento del sistema informativo sanitario.

4. Fornisce consulenza tecnica per l'adozione del metodo della programmazione e per la gestione del sistema informativo.

5. Provvede a realizzare, d'intesa con il servizio per l'igiene e la sanità pubblica per quanto concerne le informazioni epidemiologiche, le attività tecniche di gestione delle informazioni di governo a livello provinciale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

6. Provvede ad organizzare i compiti indicati con riferimento all'area della programmazione e a quella del sistema informativo»;

b) al comma 1 della scheda n. 25 - Servizio attività sanitarie - sono soppresse le parole «e alla realizzazione delle attività tecnico-amministrative di gestione diretta degli interventi di igiene e sanità affidati alla provincia»;

c) al comma 6 della medesima scheda n. 25 sono soppresse le parole «l'igiene e la sanità pubblica»;

d) la scheda n. 27 - Servizio di prevenzione - è soppressa.

2. Le modificazioni recate dal comma 1 hanno effetto con le decorrenze che saranno stabilite dalla Giunta provinciale in relazione alla graduale entrata in funzione del servizio per l'igiene e la sanità pubblica di cui all'art. 30, comma 2.

Art. 24.

Esame di strumenti urbanistici

1. Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica provvede all'esame dei piani regolatori generali comunali ai fini della verifica di compatibilità di competenza della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 28 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, concernente «Ordinamento urbanistico e tutela del territorio».

Art. 25.

Tariffe per prestazioni medico-legali a favore di privati

1. Le tariffe per le prestazioni medico-legali a favore di privati, effettuate rispettivamente dal servizio per l'igiene e la sanità pubblica e dai servizi delle unità sanitarie locali a norma dell'art. 1, comma 2 della presente legge, sono fissate dalla Giunta provinciale, che provvede al loro aggiornamento all'inizio di ogni anno tenendo conto delle variazioni intervenute nei costi di erogazione delle prestazioni nell'esercizio precedente. Le relative entrate affluiscono rispettivamente al bilancio della provincia e a quello dell'unità sanitaria locale competente.

Art. 26.

Altre attività svolte a pagamento

1. La Giunta provinciale stabilisce in quali casi le attività tecniche comprese nella sfera di competenza del servizio per l'igiene e la sanità pubblica ai sensi degli articoli 12 e 14 debbano venire effettuate a pagamento, determina i relativi tariffari e provvede al loro aggiornamento all'inizio di ogni anno tenendo conto delle variazioni intervenute nei costi di erogazione delle prestazioni nell'esercizio precedente.

2. Compatibilmente con le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di istituto, risultanti dai programmi definiti dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 9, comma 2 della presente legge, il servizio per l'igiene e la sanità pubblica può effettuare indagini e accertamenti tecnici a favore di privati o di enti od organismi pubblici diversi dalla provincia e dalle unità sanitarie locali. I relativi oneri sono a carico dei soggetti richiedenti negli importi stabiliti dalla Giunta provinciale, che provvederà altresì al loro aggiornamento all'inizio di ogni anno tenendo conto delle variazioni intervenute nei costi di erogazione delle prestazioni nell'esercizio precedente.

3. I proventi relativi alle attività di cui ai commi 1 e 2 affluiscono al bilancio della provincia.

Art. 27.

Obbligo di denuncia o comunicazione

1. In tutti i casi in cui le vigenti disposizioni prevedono, a carico di chi eserciti una professione sanitaria o a carico di altri soggetti, l'obbligo di effettuare denunce o di comunicare dati o notizie all'ufficio del medico provinciale o all'ufficio sanitario, tali denunce o comunicazioni debbono essere effettuate al servizio per l'igiene e la sanità pubblica della provincia.

Art. 28.

Attività ispettiva, di vigilanza e controllo

1. La Giunta provinciale, nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 concernente «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali», individua il personale al quale spetta lo svolgimento di attività ispettive di vigilanza e controllo in materia di igiene e sanità pubblica. Detto personale, nei limiti del servizio cui è destinato, riveste la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

2. È fatto salvo il disposto dell'art. 35 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, come modificato dall'art. 51 della presente legge, per quanto concerne l'esercizio di funzioni ispettive e di controllo in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Art. 29.

Convenzioni con enti ed istituti

1. Per assicurare l'espletamento di specifiche attività particolarmente complesse attinenti alla materia dell'igiene e sanità pubblica, in armonia con le indicazioni del piano sanitario provinciale, qualora la loro esecuzione non possa essere demandata al servizio di cui all'art. 6 né ai servizi delle unità sanitarie locali, la provincia può stipulare convenzioni con università o altri enti ed istituti pubblici o privati di riconosciuta qualificazione.

2. Per i fini di cui al comma 1 la provincia può avvalersi altresì dei servizi ed istituti tecnico-scientifici dello Stato a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 concernente «Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità».

Art. 30.

Costituzione del servizio per l'igiene e la sanità pubblica

1. Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica di cui al presente Capo II è costituito con deliberazione della Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1 la Giunta provinciale determina l'organico del servizio e adotta disposizioni relative alla graduale entrata in funzione del servizio stesso. Prevedendone, in ogni caso, l'inizio dell'operatività entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

Soppressione di uffici e devoluzione delle relative funzioni

1. L'ufficio del medico provinciale e gli uffici sanitari comunali sono soppressi con le decorrenze stabilite dalla Giunta provinciale in relazione alla graduale entrata in funzione del servizio per l'igiene e la sanità pubblica di cui all'art. 30, comma 2.

2. La Giunta provinciale stabilisce altresì le date a decorrere dalle quali, in relazione alla graduale entrata in funzione del servizio per l'igiene e la sanità pubblica, sono attribuite a quest'ultimo le funzioni svolte dagli uffici indicati al comma 1, ad eccezione delle attività di cui all'art. 1, comma 2, le funzioni esercitate dal servizio di prevenzione della provincia, nonché quelle esercitate dal consorzio provinciale antitubercolare in materia di medicina preventiva negli ambienti di lavoro.

3. Ai fini di quanto previsto dall'art. 33, primo comma, della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, l'attribuzione delle funzioni già svolte dai consorzi sanitari ivi contemplati al servizio per l'igiene e la sanità pubblica della provincia tiene luogo dell'assunzione delle funzioni medesime da parte delle unità sanitarie locali.

CAPO III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ACCERTAMENTO SANITARIO DELLE CONDIZIONI DI MINORAZIONE

Art. 32.

Norme applicabili

1. Per l'accertamento sanitario delle condizioni di minorazione ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 27 maggio 1970, n. 382 e 26 maggio 1970 n. 381, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39, come modificato dall'art. 6 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 19, con le ulteriori modifiche recate dai successivi articoli.

Art. 33.

*Modifica all'art. 1**della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39*

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39, è soppresso il secondo periodo.

Art. 34.

*Sostituzione dell'art. 2**della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39*

1. L'art. 2 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

Commissione sanitaria di prima istanza per l'accertamento dell'invalidità civile

1. La commissione sanitaria di cui all'art. 7 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è costituita presso il servizio per l'igiene e la sanità pubblica della provincia ed è composta:

a) da un medico addetto al servizio sopra indicato, con funzioni di presidente;

b) da un medico iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale in possesso di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni sociali o, in subordine, in medicina interna o in medicina del lavoro;

c) da un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, designato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC).

2. Ove si renda necessario, in relazione al numero delle domande presentate, possono essere nominate più commissioni di prima istanza, le quali possono operare in località diverse dal capoluogo della provincia. Ad uno stesso medico, individuato ai sensi del comma 1, lettera a), può essere affidata la presidenza di più commissioni.

Art. 35.

*Sostituzione dell'art. 3**della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39*

1. L'art. 3 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

Commissione sanitaria di prima istanza per l'accertamento delle condizioni di cecità civile

1. La commissione sanitaria di cui all'art. 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, è costituita presso il servizio per l'igiene e la sanità pubblica della provincia ed è composta:

a) da un medico addetto al servizio sopra indicato, con funzioni di presidente;

b) da un medico oculista iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale;

c) da un medico oculista, designato dall'unione italiana ciechi (UIC).».

Art. 36.

*Sostituzione dell'art. 4**della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39*

1. L'art. 4 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Commissione sanitaria di prima istanza per l'accertamento del sordomutismo

1. La commissione sanitaria di cui all'art. 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è costituita presso il servizio per l'igiene e la sanità pubblica della provincia ed è composta:

a) da un medico addetto al servizio sopra indicato, con funzioni di presidente;

b) da un medico specialista in otorinolaringoiatria iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale;

c) da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS).».

Art. 37.

*Modifica all'art. 5**della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39*

1. I commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le commissioni sanitarie di prima istanza di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 sono nominate dalla Giunta provinciale. nei casi in cui è prevista la designazione di determinati componenti da parte di associazioni di categoria, qualora la designazione non venga effettuata entro quarantacinque giorni dalla relativa richiesta, la Giunta provinciale provvede autonomamente.

2. Le funzioni di segretario delle commissioni sono affidate ai dipendenti della Provincia di livello funzionale-retributivo non inferiore al sesto».

Art. 38.

*Sostituzione dell'art. 6**della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39*

1. L'art. 6 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

Commissione sanitaria di seconda istanza per l'accertamento dell'invalidità civile

1. La commissione sanitaria di cui all'art. 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è costituita presso il servizio per l'igiene e la sanità pubblica della provincia ed è composta:

a) da un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, con funzioni di presidente;

b) da un medico specialista in medicina del lavoro dipendente da una struttura pubblica;

c) da un medico ospedaliero in servizio presso un reparto di medicina generale;

d) da un medico ospedaliero in servizio presso un reparto di neurologia;

e) da un medico designato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC).

2. I medici di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 sono scelti nell'ambito dei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale, con preferenza per i medici che rivestano posizione funzionale apicale. Il medico di cui alla lettera a) può essere scelto altresì fra i medici addetti al servizio per l'igiene e la sanità pubblica, prescindendo dall'iscrizione nei predetti ruoli nominativi.

3. Ove si renda necessario in relazione al numero dei ricorsi presentati possono esser nominate più commissioni di seconda istanza.

Ad uno stesso medico individuato ai sensi del comma 1, lettera a), e del comma 2, può essere affidata la presidenza di più commissioni».

Art. 39.

*Sostituzione dell'art. 7
della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39*

1. L'art. 7 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

*Commissione sanitaria di seconda istanza
per l'accertamento delle condizioni di cecità civile*

1. La commissione sanitaria di cui all'art. 12 della legge 27 maggio 1970, n. 382, è costituita presso il servizio per l'igiene e la sanità pubblica della provincia ed è composta:

a) da un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, con funzioni di presidente;

b) da un medico oculistica;

d) da un medico oculista, designato dall'Unione italiana ciechi (UIC).

2. I medici di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono scelti nell'ambito dei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale, con preferenza per i medici che rivestano posizione funzionale apicale. Il medico di cui alla lettera a) può essere scelto altresì fra i medici addetti al servizio per l'igiene e la sanità pubblica, prescindendo dall'iscrizione nei predetti ruoli nominativi».

Art. 40.

*Sostituzione dell'art. 8
della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39*

1. L'art. 8 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

*Commissione sanitaria di seconda istanza
per l'accertamento del sordomutismo*

1. La commissione sanitaria di cui all'art. 4 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è costituita presso il servizio per l'igiene e la sanità pubblica della provincia ed è composta:

a) da un medico specialista di medicina legale e delle assicurazioni sociali, con funzioni di presidente;

b) da un medico specialista in otorinolaringoiatria o in foniatria;

d) da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS).

2. I medici di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono scelti nell'ambito dei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale, con preferenza per i medici che rivestano posizione funzionale apicale. Il medico di cui alla lettera a) può essere scelto altresì fra i medici addetti al servizio per l'igiene e la sanità pubblica, prescindendo dall'iscrizione nei predetti ruoli nominativi».

Art. 41.

*Modifica dell'art. 11
della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39*

1. Il comma 5 dell'art. 11 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39 è soppresso.

Art. 42.

*Sostituzione dell'art. 13
della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39*

1. L'art. 13 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 13.

*Norme transitorie per l'accertamento
delle condizioni di minorazione in prima istanza*

1. Fino alla data dalla quale avrà effetto la nomina delle commissioni disciplinate dagli articoli 2, 3 e 4, le commissioni sanitarie di prima istanza previste dalle leggi statali richiamate all'art. 1, comma 2, continuano a svolgere i compiti ad esse demandati dalle leggi medesime.

2. Ai componenti delle commissioni sanitarie di prima istanza operanti in via transitoria ai sensi del precedente comma 1 sono attribuiti i compensi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge provinciale 1° settembre 1986, n. 27, alle condizioni ivi stabilite».

Art. 43.

*Sostituzione dell'art. 14
della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39*

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39, l'art. 14 della legge medesima è sostituito dal seguente:

«Art. 14.

*Norme transitorie per l'accertamento
delle condizioni di minorazione
in seconda istanza*

1. Fino alla data dalla quale avrà effetto la nomina delle commissioni disciplinate dagli articoli 6, 7 e 8, le commissioni sanitarie di seconda istanza previste dalle leggi statali richiamate dall'art. 1, comma 2, continuano a svolgere i compiti ad esse demandati dalle leggi medesime.

2. Ai componenti delle commissioni sanitarie di seconda istanza operanti in via transitoria ai sensi del precedente comma 1 sono attribuiti i compensi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge provinciale 1° settembre 1986, n. 27, alle condizioni ivi stabilite».

CAPO IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 44.

Norme applicabili

1. Per quanto concerne l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e medicina del lavoro, nonché di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, si applicano le disposizioni contenute nel capo II del titolo I della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, intendendo sostituito all'unità operativa ivi prevista il servizio per l'igiene e la sanità pubblica della provincia e con le modificazioni recate dai successivi articoli.

Art. 45.

*Modifica dell'art. 25
della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29*

1. All'art. 25, terzo comma, secondo periodo, della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, le parole «le unità sanitarie locali» sono sostituite dalle parole «la provincia e le unità sanitarie locali».

Art. 46.

*Modifica all'art. 26
della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29*

1. Il terzo comma dell'art. 26 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Qualora ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 24 si rendano necessarie attività specialistiche di prevenzione che non possano essere fornite dal servizio per l'igiene e la sanità pubblica, la provincia provvede mediante convenzioni con università o con altri enti ed istituti pubblici o privati di riconosciuta qualificazione. La provincia può avvalersi altresì dei servizi ed istituti tecnico-scientifici dello Stato a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474».

Art. 47.

*Modifica dell'art. 27
della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29*

1. Il terzo comma dell'art. 27 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Si devono inoltre assumere quali condizioni generali e permanenti per assicurare la massima efficacia degli interventi preventivi, nonché il massimo coinvolgimento dei lavoratori:

a) il coordinamento con gli altri interventi di competenza del servizio per l'igiene e la sanità pubblica e con quelli di competenza dei servizi delle unità sanitarie locali;

b) la più ampia socializzazione delle informazioni raccolte, concernenti i rischi presunti o individuati nonché le condizioni di salute dei lavoratori».

Art. 48.

*Modifica all'art. 28
della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29*

1. Il primo periodo del primo comma dell'art. 28 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Le attività previste nel precedente art. 27 vengono espletate dal servizio per l'igiene e la sanità pubblica in base a piani di lavoro definiti dal responsabile del servizio stesso, tenendo conto delle proposte formulate dai responsabili dei settori operativi».

Art. 49.

*Modifica all'art. 30
della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29*

1. Il quarto comma dell'art. 30 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Secondo quanto disposto dall'art. 20, primo comma, lettera d), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le aziende debbono comunicare al servizio per l'igiene e la sanità pubblica le sostanze presenti nel ciclo produttivo, le loro caratteristiche tossicologiche e i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente, fatta salva la tutela del segreto industriale a norma del secondo comma del predetto art. 20. Le comunicazioni sono effettuate entro novanta giorni dalla richiesta fattane, anche in forma generalizzata, dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica».

Art. 50.

*Modifiche all'art. 33
della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29*

1. Il secondo comma dell'art. 33 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Gli accertamenti indicati alla lettera b) del primo comma sono effettuati dal servizio per l'igiene e la sanità pubblica della provincia nonché, eventualmente, dai servizi per l'assistenza sanitaria di base e per l'assistenza ospedaliera e specialistica delle unità sanitarie locali, secondo le rispettive competenze. Qualora si renda necessaria la collaborazione dei servizi predetti, gli accertamenti sono eseguiti in base a programmi definiti dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica d'intesa con l'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale interessata».

2. Il terzo comma dell'art. 33 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Il disposto del secondo comma, compatibilmente con gli impegni conseguenti alla realizzazione dei programmi di attività del servizio per l'igiene e la sanità pubblica, si applica anche per l'esecuzione degli accertamenti indicati alla lettera a) del primo comma, qualora essa venga assunta dalla provincia o dall'unità sanitaria locale su richiesta dei datori di lavoro che vi sono tenuti. Ove si renda necessario, l'unità sanitaria locale può utilizzare a tal fine anche personale medico appositamente incaricato in base agli accordi collettivi nazionali previsti dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Gli oneri relativi agli accertamenti di cui al presente comma sono a carico dei datori di lavoro a norma del successivo art. 36».

3. All'art. 33 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, è aggiunto il seguente comma:

«Il responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica definisce i criteri e le modalità tecniche secondo i quali devono essere effettuati gli accertamenti di cui al primo comma, lettera a)».

Art. 51.

*Modifica all'art. 35
della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29*

1. All'art. 35, primo comma, della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, le parole «individuato dal comitato di gestione» sono sostituite dalle parole «individuato dalla Giunta provinciale».

2. Al medesimo art. 35 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, è aggiunto il seguente comma:

«I provvedimenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, la cui esecuzione possa produrre effetti sull'ambiente esterno ai luoghi di lavoro, sono adottati previa consultazione del servizio protezione ambiente. Analogamente quest'ultimo consulta il servizio per l'igiene e la sanità pubblica prima dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza la cui esecuzione possa produrre effetti all'interno dei luoghi di lavoro».

Art. 52.

*Sostituzione dell'art. 36
della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29*

1. L'art. 36 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 36

Prestazioni a pagamento

1. Nei casi in cui, ai sensi delle norme in vigore, le prestazioni di competenza del servizio per l'igiene e la sanità pubblica contemplate nel presente capo vengano effettuate a pagamento, i relativi tariffari sono determinati dalla Giunta provinciale, che provvede altresì al loro aggiornamento all'inizio di ogni anno tenendo conto delle variazioni intervenute nei costi di erogazione delle prestazioni nell'esercizio precedente. Le relative entrate affluiscono al bilancio della provincia.

2. Rientrano nelle prestazioni di cui al comma 1 gli interventi richiesti alla Provincia dai datori di lavoro, concernenti l'effettuazione di accertamenti sanitari obbligatori.

3. Qualora all'esecuzione di accertamenti sanitari obbligatori provveda, su richiesta dei datori di lavoro, l'unità sanitaria locale competente; i relativi compensi, da definirsi secondo tariffari determinati e aggiornati dalla Giunta provinciale a norma del comma 1, affluiscono al bilancio della stessa unità sanitaria locale».

CAPO V

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

Art. 53.

*Educazione e tutela sanitaria
nei riguardi delle attività sportive*

1. Per quanto concerne l'esercizio delle funzioni in materia di promozioni dell'educazione sanitaria relativa all'attività sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive, si applicano le disposizioni contenute nel capo III del titolo I della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, intendendo sostituito al servizio per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali ivi previsto il servizio per l'igiene e la sanità pubblica della provincia e intendendo correlativamente sostituita la provincia, per quanto di competenza del predetto servizio, alle medesime unità sanitarie locali, anche con riguardo all'afflusso di entrate al bilancio a norma dell'art. 45, secondo comma, della citata legge provinciale n. 29 del 1983.

2. Le funzioni svolte dalle unità sanitarie locali alla data di entrata in vigore della presente legge nella materia di cui al comma 1, che ricadano nella sfera di competenza del servizio per l'igiene e la sanità pubblica ai sensi delle disposizioni ivi richiamate, sono trasferite al servizio medesimo con effetto dalla data che sarà stabilita nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 2. La provincia subentra nei rapporti convenzionali stipulati dalle unità sanitarie locali con medici specialisti ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai fini dell'esercizio delle predette funzioni e provvede, ove occorra, ad instaurare ulteriori rapporti convenzionali per i medesimi fini.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 54.

*Iscrizione nei ruoli nominativi provinciali
del Personale del servizio sanitario nazionale*

1. A modifica e integrazione di quanto previsto dalla legge provinciale 21 aprile 1981, n. 7, ha titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale il personale di ruolo addetto, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge stessa al servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia, ed in particolare:

a) personale in servizio presso la Provincia, comprendente:

- 1) personale addetto all'ufficio del medico provinciale;
- 2) personale addetto al servizio di prevenzione;

b) personale dipendente dal consorzio provinciale antitubercolare, soppresso ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, e personale amministrativo della provincia addetto al medesimo consorzio;

c) personale in servizio presso i comuni e addetto ai rispettivi uffici sanitari.

2. L'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali è disposta con deliberazione della Giunta provinciale sulla base della tabella di equiparazione di cui all'allegato A della presente legge, per quanto concerne il personale di cui alle lettere a) e b), e sulla base delle tabelle di equiparazione allegate al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, relativamente al personale di cui alla lettera c) del precedente comma 1. I requisiti previsti dalle anzidette tabelle devono essere posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Non sarà iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale, e rimarrà pertanto inquadrato nel ruolo unico del personale della Provincia, il personale in servizio presso la provincia stessa e il personale amministrativo addetto al consorzio provinciale antitubercolare di cui al comma 1, lettere a) e b), che ne faccia domanda alla Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Non sarà parimenti iscritto nei predetti ruoli nominativi, e rimarrà pertanto inquadrato nel ruolo unico del comune di appartenenza, il personale amministrativo che si trovi nelle condizioni indicate alla lettera c) del comma 1, qualora ne faccia domanda alla Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il personale rivestente profili professionali non appartenenti all'area amministrativa e, che, avendone fatto domanda ai sensi del comma 3, non sarà iscritto nei ruoli nominativi provinciali, verrà assegnato comunque al servizio per l'igiene e la sanità pubblica, con contestuale sospensione della copertura dei posti d'organico del servizio medesimo di corrispondente profilo professionale e posizione funzionale. È fatto salvo l'utilizzo di detto personale in altre strutture organizzative della provincia, secondo criteri e modalità che saranno definiti con deliberazione della Giunta provinciale previo confronto con le organizzazioni sindacali; in relazione ai determinarsi presso tali strutture organizzative di esigenze di servizio per lo svolgimento di compiti corrispondenti al profilo professionale rivestito.

5. In dipendenza del diverso utilizzo di unità di personale ai sensi del comma 4 ovvero di singole cessazioni dal servizio, i posti vacanti nell'organico del servizio per l'igiene e la sanità pubblica, di profilo professionale e posizione funzionale corrispondenti, saranno ricoperti mediante assunzioni da effettuarsi secondo le norme vigenti per il personale addetto al servizio sanitario nazionale.

6. Al personale già dipendente dalla provincia e iscritto nei ruoli nominativi provinciali ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 204 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni.

Art. 55.

*Assegnazione di personale al servizio
Regime giuridico applicabile*

1. Con la deliberazione di cui all'art. 30, comma 1, o con apposito provvedimento da assumere comunque nel termine ivi stabilito, la Giunta provinciale adotta disposizioni in ordine all'assegnazione del personale contemplato dal comma 1 dell'art. 54, eccettuati i medici condotti, al servizio per l'igiene e la sanità pubblica e in ordine all'utilizzazione del personale stesso presso le diverse articolazioni del servizio medesimo. La Giunta provinciale assicura altresì, ove occorra, l'assegnazione al servizio di personale amministrativo ed ausiliario del ruolo unico del personale della provincia per lo svolgimento delle relative attività di supporto.

2. Al personale assegnato a norma del comma 1, primo periodo, si applicano, a decorrere dalla data di effettiva assegnazione, le disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico vigenti per il personale addetto al servizio sanitario nazionale. Nei confronti del personale che non fruisca già di detto trattamento economico, la ricostruzione della posizione economica viene effettuata valutando l'anzianità di servizio secondo i criteri stabiliti dall'art. 54 del decreto del presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, come integrato dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, e dall'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. A tal fine il servizio prestato nel settore o ente di provenienza si considera come anzianità acquisita nell'ambito del servizio sanitario provinciale.

3. Qualora il trattamento economico pensionabile, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, derivante dall'applicazione del comma 2 risulti inferiore a quello acquisito o maturato nel settore o ente di provenienza alla data di assegnazione di cui allo stesso comma, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti economici di carattere generale.

4. Il disposto del comma 2 non trova applicazione nei confronti del personale che abbia presentato domanda di non essere iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 54, comma 3. Nei confronti del personale amministrativo in servizio presso i comuni, che abbia presentato la suddetta domanda, non trova altresì applicazione il disposto del comma 1 del presente articolo.

5. Al responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica è corrisposta, fino a quando rimarrà in vigore l'assetto provvisorio delle funzioni in materia definito dalla presente legge, l'indennità di coordinamento di cui all'art. 54, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e all'art. 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.

Art. 56.

*Assegnazione di medici condotti
alle unità sanitarie locali*

1. I medici condotti di ruolo e i medici condotti interni in possesso dei requisiti di cui all'art. 58 che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio alle dipendenze di comuni o loro consorzi sono assegnati, con deliberazione della Giunta provinciale, all'unità sanitaria locale nel cui ambito territoriale è compreso il comune o consorzio interessato, ai fini dell'espletamento delle funzioni demandate alle unità sanitarie locali a norma dell'art. 1, comma 2, della presente legge. L'assegnazione ha effetto dalla data che sarà stabilita nella suddetta deliberazione della Giunta provinciale.

2. Al personale assegnato a norma del comma 1 si applicano, a decorrere dalla data di effettiva assegnazione, le disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico vigenti per il personale addetto al servizio sanitario nazionale. Ai fini della determinazione del trattamento economico l'anzianità di servizio è valutata secondo i criteri di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 343, all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, come integrato dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494 e all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.

3. Qualora il trattamento economico pensionabile in godimento presso l'ente di provenienza, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, risulti superiore a quello determinato ai sensi del comma 2, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti economici di carattere generale.

4. Il personale assegnato a norma del comma 1 ha facoltà di optare, entro trenta giorni dalla data di assegnazione per il trattamento economico e normativo definito dall'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e dal decreto del Ministro della sanità 18 novembre 1987, n. 503. Conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del decreto legge 29 dicembre 1990, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1991, n. 58, l'opzione esercitata ha effetto fino alla cessazione del rapporto di impiego del personale interessato.

Art. 57.

*Inquadramento di medici condotti di ruolo
presso le unità sanitarie locali*

1. I medici condotti che siano in servizio in posizione di ruolo presso comuni o loro consorzi alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale con deliberazione della Giunta provinciale sulla base delle tabelle di equiparazione allegate al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. I requisiti previsti dalle anzidette tabelle devono essere posseduti alla data sopra indicata.

2. I medici condotti di cui al comma 1 sono altresì inquadrati nei posti vacanti delle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali, tenuto conto dell'assegnazione disposta ai sensi dell'art. 56, con riguardo ai servizi per l'assistenza sanitaria di base.

Art. 58.

*Inquadramento di medici condotti interini
presso le unità sanitarie locali*

1. I medici condotti che, alla data del 30 giugno 1984, ricoprivano per incarico interinale un posto di organico vacante presso un comune consorzio di comuni e che continuano a prestare servizio in tale posizione alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno inquadrati in posti di posizione funzionale iniziale previsti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali alle quali saranno assegnati con deliberazione della Giunta provinciale, con effetto dalla data di decorrenza dell'assegnazione medesima.

2. L'inquadramento previsto dal precedente comma 1 sarà deliberato dalla competente unità sanitaria locale su domanda, da presentarsi dagli interessati entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione alla stessa unità sanitaria locale, e subordinatamente al possesso dei requisiti indicati dall'art. 1, commi quarto e quinto della legge 20 maggio 1985, n. 207, intendendo sostituita la data di entrata in vigore della legge anzidetta con la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 59.

Concorsi riservati

1. I posti di dirigente sanitario che risultino vacanti nell'organico del servizio per l'igiene e la sanità pubblica della provincia a seguito della definizione della posizione del personale contemplato dall'art. 54, comma 1, in relazione a quanto disposto dal comma 3 dello stesso art. 54 e dall'art. 55, sono conferiti dalla Giunta provinciale, previ concorsi per titoli ed esami, al personale già dipendente dalla provincia, dal consorzio provinciale antituberculare o dai comuni che sia stato inquadrato in posti di coadiutore sanitario previsti nell'organico sopra indicato e sia in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un'anzianità complessiva di servizio di almeno dieci anni, dei quali almeno cinque con funzioni di direzione di settori o unità operative, nonché della specializzazione e dell'idoneità per la posizione funzionale apicale medica nella disciplina.

2. I posti di coadiutore sanitario che risultino vacanti nell'organico del servizio per l'igiene e la sanità pubblica della provincia a seguito della definizione della posizione del personale contemplato dall'art. 54, comma 1, in relazione a quanto disposto dal comma 3 dello stesso art. 54 e dall'art. 55, sono conferiti dalla Giunta provinciale, previ concorsi per titoli ed esami, al personale già dipendente dalla provincia, dal consorzio provinciale antituberculare o dai comuni che sia stato inquadrato in posti di posizione funzionale iniziale previsti nell'organico sopra indicato e sia in possesso di un'anzianità complessiva di servizio di almeno sei anni o della specializzazione nella disciplina alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I posti di coadiutore sanitario che risultino vacanti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali, con riguardo ai servizi per l'assistenza sanitaria di base, a seguito degli inquadramenti di cui all'art. 57, comma 2, sono conferiti dalla Giunta provinciale, previo concorso per titoli ed esami da espletarsi cumulativamente per tutte le unità sanitarie locali interessate, al personale già dipendente dai comuni o loro consorzi in qualità di medico condotto che sia stato inquadrato in posti di posizione funzionale iniziale ai sensi del predetto art. 57 e sia in possesso di un'anzianità complessiva di servizio di almeno sei anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I concorsi riservati di cui ai commi 1, 2 e 3 sono espletati dalla provincia secondo le procedure stabilite dal decreto del Ministro della sanità emanato in data 30 gennaio 1982 ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni.

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO

Art. 60.

Beni e attrezzature della provincia e dei comuni

1. Ai beni mobili e immobili e alle attrezzature di proprietà della provincia e da essa impiegati per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica disciplinate dalla presente legge si applicano il quarto comma dell'art. 30, come modificato dall'art. 6 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4, e dall'art. 11 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33, e inoltre l'art. 31 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33. In ordine all'acquisizione di nuovi beni si applica il decimo comma dell'art. 30 della citata legge provinciale n. 33 del 1980.

2. In relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della presente legge, i beni mobili e immobili e le attrezzature di proprietà dei comuni e destinati ai servizi igienico-sanitari da essi gestiti sono assegnati in uso alle unità sanitarie locali a norma dell'articolo 30 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, come modificato dall'art. 6 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4, e dall'art. 11 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33, e del capo IX della legge regionale 11 gennaio 1981, n. 1, in base a deliberazioni della Giunta provinciale. Si applica altresì ai predetti beni e attrezzature l'art. 31 della citata legge provinciale n. 33 del 1980.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61.

Funzioni medico-legali nei confronti dei pubblici dipendenti

1. In relazione al nuovo assetto organizzativo definito dalla presente legge per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, si intende revocato, limitatamente a quanto concerne gli accertamenti collegiali, il trasferimento di funzioni medico-legali nei confronti dei pubblici dipendenti disposto dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 389 del 29 gennaio 1988, modificata con le deliberazioni n. 10351 del 9 settembre 1988 e n. 12686 del 12 ottobre 1990, in applicazione dell'art. 70 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29. È conseguentemente soppressa la commissione istituita dall'unità sanitaria locale del comprensorio Valle dell'Adige ai fini dell'esercizio delle specifiche funzioni sopra indicate.

2. Le disposizioni del comma 1 avranno effetto alla data a decorrere dalla quale il servizio per l'igiene e la sanità pubblica disciplinato dalla presente legge assumerà l'esercizio delle funzioni considerate nel comma medesimo.

Art. 62.

Inquadramento di personale comandato

1. Il personale dipendente dalla provincia autonoma che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso una unità sanitaria locale della provincia in posizione di comando può essere inquadrato nella pianta organica della stessa unità sanitaria locale, previo nullaosta della provincia autonoma, a condizione che sussista la vacanza dei relativi posti nella pianta medesima e purché per i posti stessi non sia stato indetto pubblico concorso né vi sia graduatoria di pubblico concorso utilizzabile.

2. La richiesta di inquadramento deve essere presentata dal personale interessato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora il numero dei dipendenti aspiranti all'inquadramento sia superiore a quello dei posti disponibili nella pianta organica, l'inquadramento viene disposto secondo l'ordine di anzianità di servizio nella qualifica rivestita ovvero, in caso di pari anzianità, in relazione alla maggior durata del periodo di servizio prestato in posizione di comando.

4. Inquadramento è disposto sulla base della tabella di equiparazione di cui all'allegato B della presente legge ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.

5. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico vigenti per il personale addetto al servizio sanitario nazionale. La ricostruzione della posizione economica viene effettuata valutando l'anzianità di servizio secondo i criteri stabiliti dall'art. 54 del decreto del presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, come integrato dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, e dall'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. A tal fine il servizio prestato nel settore ente di provenienza si considera come anzianità acquisita nell'ambito del servizio sanitario provinciale.

6. Qualora il trattamento economico pensionabile, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, derivante dall'applicazione del comma 5 risulti inferiore a quello acquisito o maturato presso la provincia alla data dalla quale ha effetto l'inquadramento nella pianta organica dell'unità sanitaria locale, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti economici di carattere generale.

7. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 204 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni.

Art. 63.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

a) con la cessazione di oneri derivanti da disposizioni soppresse o sostituite con la presente legge;

b) con le disponibilità del fondo sanitario provinciale di cui alla legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, come modificata, da ultimo, con l'art. 16 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2.

2. Per l'iscrizione nel bilancio della provincia delle spese di cui al comma 1, si applica l'art. 10 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, richiamata allo stesso comma 1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 5 novembre 1991

MALOSSINI

Visto: Il commissario del Governo per la provincia: CALTABIANO.

N.B.: La presente legge viene promulgata per decorrenza dei termini.

ALLEGATO A
(articolo 54, comma 2)

TABELLA DI EQUIPARAZIONE

EQUIPARAZIONE DELLE QUALIFICHE E LIVELLI FUNZIONALI-RETRIBUTIVI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DA INQUADRARE NEI RUOLI NOMINATIVI PROVINCIALI.

Ruoli, profili professionali
e posizioni funzionali

Qualifiche
e livelli provinciali

RUOLO SANITARIO

Profilo professionale: MEDICI

1) Dirigente sanitario

— Dirigente (Medico)
— Ispettore generale (Medico)

2) Coadiutore sanitario

— Direttore di divisione (Medico)
— Consigliere-Assistente (Medico) in servizio alla data del 20 dicembre 1979
— Consigliere-Assistente (Medico) con almeno 9 anni e 6 mesi di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge purché in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva con responsabilità di settori professionali nell'ambito di strutture provinciali da accertarsi con deliberazione della Giunta provinciale

3) Assistente Medico

— Consigliere-Assistente (Medico)

Ruoli, profili professionali e posizioni funzionali	Qualifiche e livelli provinciali
Profilo Professionale: BIOLOGI	
1) Biologo dirigente	— Dirigente (Biologo) — Ispettore generale (Biologo)
2) Biologo coadiutore	— Direttore di divisione - Ricercatore aggregato (Biologo) Personale biologo del 9° e 8° livello funzionale-retributivo appartenente, alla data del 20 dicembre 1979, all'ex carriera direttiva
3) Biologo collaboratore	Personale del 9°, 8° e 7° livello funzionale retributivo proveniente dall'ex carriera direttiva o posizione corrispondente, in possesso del diploma di laurea in scienze biologiche

Profilo professionale: CHIMICI

1) Chimico dirigente	— Dirigente (Chimico) — Ispettore generale (Chimico) — Direttore di divisione (Chimico) con almeno 18 anni di servizio e con funzioni di direzione di laboratori da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge
2) Chimico coadiutore	— Direttore di divisione - Coadiutore (Chimico) Personale chimico del 9° e 8° livello funzionale-retributivo appartenente, alla data del 20 dicembre 1979, all'ex carriera direttiva
3) Chimico collaboratore	— Personale del 9°, 8° e 7° livello funzionale-retributivo proveniente dall'ex carriera direttiva o posizione corrispondente, in possesso di diploma di laurea in chimica

Profilo professionale: FISICI

1) Fisico collaboratore	— Personale del 9°, 8° e 7° livello funzionale-retributivo proveniente dall'ex carriera direttiva o posizione corrispondente, in possesso di diploma di laurea in fisica
-------------------------	--

PERSONALE INFERMIERISTICO**Profilo professionale: operatori professionali di 1ª categoria**

1) Operatore professionale coordinatore	— Assistente sanitario del 6° livello funzionale-retributivo
---	--

PERSONALE TECNICO-SANITARIO**Profilo professionale: operatori professionali di 1ª categoria**

1) Operatore professionale coordinatore	— Personale dell'8° e 7° livello funzionale-retributivo adibito ad attività tecnico-sanitarie, privo del relativo diploma di laurea
2) Operatore professionale collaboratore	— Personale del 6° livello funzionale-retributivo adibito ad attività tecnico-sanitarie

PERSONALE DI VIGILANZA E ISPEZIONE**Profilo professionale: operatori professionali di 1ª categoria**

1) Operatore professionale coordinatore	— Personale del 7° livello funzionale-retributivo adibito ad attività di vigilanza ed ispezione
2) Operatore professionale collaboratore	— Personale del 6° livello funzionale-retributivo adibito ad attività di vigilanza ed ispezione

RUOLO PROFESSIONALE**Profilo professionale: INGEGNERI**

1) Ingegnere coordinatore	Ingegnere del 9° livello funzionale-retributivo con almeno 18 anni di servizio e con funzioni di direzione di settori da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge
2) Ingegnere	— Personale del 9°, 8° e 7° livello funzionale-retributivo proveniente dall'ex carriera direttiva o posizione corrispondente, in possesso di diploma di laurea in ingegneria

RUOLO TECNICO**Profilo professionale: ASSISTENTI SOCIALI**

1) Assistente sociale coordinatore	— Collaboratore per l'assistenza sociale del 7° livello funzionale-retributivo
2) Assistente sociale collaboratore	— Assistente sociale del 6° livello funzionale-retributivo

Profilo professionale: ASSISTENTI TECNICI

1) Assistente tecnico	— Assistente tecnico del 6° livello funzionale-retributivo
-----------------------	--

Profilo professionale: OPERATORI TECNICI

1) Operatore tecnico coordinatore	— Operaio del 5° livello funzionale-retributivo
2) Operatore tecnico	— Operaio del 4° e 3° livello funzionale-retributivo

RUOLO AMMINISTRATIVO**Profilo professionale: DIRETTORI AMMINISTRATIVI**

1) Direttore amministrativo capo servizio	— Dirigente — Ispettore generale
2) Direttore amministrativo	— Direttore di divisione
3) Vicedirettore amministrativo	— Personale amministrativo del 9° livello funzionale-retributivo proveniente dall'ex carriera direttiva o posizione corrispondente, in possesso del diploma di laurea

Ruoli, profili professionali e posizioni funzionali	Qualifiche e livelli provinciali
Profilo professionale: COLLABORATORI AMMINISTRATIVI	
1) Collaboratore coordinatore	— Personale amministrativo dell'8° livello funzionale-retributivo
2) Collaboratore amministrativo	— Personale amministrativo del 7° livello funzionale-retributivo
Profilo professionale: ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	
1) Assistente amministrativo	— Personale amministrativo del 6° e 5° livello funzionale-retributivo
Profilo professionale: COADIUTORI AMMINISTRATIVI	
1) Coadiutore amministrativo	— Personale amministrativo del 4° livello funzionale-retributivo
Profilo professionale: COMMESSI	
1) Commesso	— Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera e Agente dei servizi ausiliari del 3° livello funzionale-retributivo
EQUIPARAZIONE DELLE QUALIFICHE E LIVELLI FUNZIONALI-RETRIBUTIVI DEL CONSORZIO PROVINCIALE ANTITUBERCOLARE DA INQUADRE NEI RUOLI NOMINATIVI PROVINCIALI.	
Ruoli, profili professionali e posizioni funzionali	Qualifiche e livelli provinciali
RUOLO SANITARIO	
Profilo professionale: MEDICI	
1) Dirigente sanitario	— Medico primario
2) Coadiutore sanitario	— Medico aiuto

PERSONALE INFERMIERISTICO*Profilo professionale: operatori professionali di 1ª categoria*

- 1) Operatore professionale coordinatore — Assistente sanitaria visitatrice

RUOLO AMMINISTRATIVO*Profilo professionale: COMMESSI*

- 1) Commesso — Messo

ALLEGATO B
(articolo 62, comma 4)

TABELLA DI EQUIPARAZIONE PER L'INQUADRAMENTO DI PERSONALE COMANDATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PRESSO LE UNITÀ SANITARIE LOCALI.

Ingegnere del 9° livello funzionale-retributivo con almeno 18 anni di servizio e con funzioni di direzione di settori da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge	— Ruolo professionale, profilo professionale: ingegneri, posizione funzionale: ingegnere coordinatore
Personale amministrativo del 7° livello funzionale-retributivo	— Ruolo amministrativo, profilo professionale: collaboratori amministrativi, posizione funzionale: collaboratore amministrativo
Personale amministrativo del 6° e 5° livello funzionale-retributivo	— Ruolo amministrativo, profilo professionale: assistenti amministrativi, posizione funzionale: assistente amministrativo
Personale amministrativo del 4° livello funzionale-retributivo	— Ruolo amministrativo, profilo professionale: coadiutori amministrativi, posizione funzionale: coadiutore amministrativo

92R0075

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabrizio - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L. 330.000		- annuale	L. 60.000	
- semestrale	L. 180.000		- semestrale	L. 42.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L. 60.000		- annuale	L. 185.000	
- semestrale	L. 42.000		- semestrale	L. 100.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L. 185.000		- annuale	L. 635.000	
- semestrale	L. 100.000		- semestrale	L. 350.000	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 1 1 0 9 2 *

L. 2.400